DIRITTO

DI



D. Matteo Mazzone alla ſucceſſione de' beni materni di Felicia de Turri.


NAPOLI





A morte di Felicia de Turri accaduta a 4. Marzo del 1778. fu cagione di gravi, e lunghi litigj. Costei essendo Napoletana, e non avendo figliuoli di sorta alcuna, avea fatto il suo testamento ne' seguenti termini: *Nomino a me mio erede universale in tutti i miei beni paterni l' immediato mio legittimo successore negli stessi beni paterni: ed istituisco parimenti erede ne' miei beni materni, e della linea materna il mio successore legittimo negli stessi beni materni, e della linea materna.*

Le contese, che surfero dopo la morte della testatrice rispetto a' beni paterni di costei, trovansi già estinte in forza di diverse giudicature. Non così però quelle, che riguardano la successione ne' beni materni, le quali ardon tuttavia.

A comprender però lo stato della controversia, che si

agita per la mentovata ſucceſſione, giova premettere, che la defunta Felicia, fu figliuola di D. Gennaro de Turri, e di D. Fortunata Bombace. La linea materna dunque di coſtei era Bombace, ed in queſta trovar doveaſi l' erede da Felicia indicato, il quale eſſer dovea colui, che in eſſa della prerogativa del grado godeſſe. Appartenea alla mentovata linea Floridalba Bombace, vivente allorachè la teſtatrice ſi morì. Coſtei dunque diſtante in ottavo grado dalla defunta, e più proſſima tra gli altri della ſteſſa linea, era la legittima ſucceditrice preſcelta dal noſtro patrio Statuto, ed indicata dalla teſtatrice ſteſſa nel ſuo teſtamento.

Era dunque da credere, e da ſperare, che niuno aveſſe potuto opporſi alla pur troppo giuſta pretenſione di coſtei di voler ſuccedere a' beni materni di Felicia de Turri. E pure non fu così: ritrovò eſſa una fiera oppoſizione in D. Domenico, ed in D. Gaetano Figliola. Coſtoro, comechè non fuſſero della linea Bombace, cioè di quella linea, cui la Conſuetudine, e la ſteſſa teſtatrice vuole, che i beni ritornino, ſi fecero a pretendere la materna eredità di Felicia. La ragione, ove eſſi la lor pretenſione appoggiavano, era quel-

quella di esser cioè in quinto grado distante dalla testatrice ; giacchè nipoti di D. Faustina Figliola maritata nella famiglia Bombace, ed ava materna della testatrice. Se la quistione avesse dovuto decidersi co' principj del diritto comune, il quale ha soltanto in mira la prossimità, ragionevole sarebbe stata la pretensione de' Figliola. Ma come tal controversia dovea, e dee decidersi col nostro diritto Consuetudinario, il quale facendo la distinzione de' beni, prescrive, che a' beni paterni succedan quei della linea paterna, e per l'opposito a' materni quei della linea della madre; così erano i Figliola del tutto esclusi, perchè non trovavansi affatto nella linea materna di Felicia, cioè nella linea Bombace. Tanto appunto conobbe la G.C. della Vicaria. Quindi a 4. Aprile dell'anno 1783. nel decidere solennemente tal controversia, coll'intervento anche di un degnissimo Ministro aggiunto, ammise alla successione D. Matteo Mazzone nipote, ed erede di D. Floridalba Bombace, escludendo i Signori Figliola. Ma quali ragioni addussero quei valentuomini di sì fatto giudizio? Noi non possiamo tralasciare di recarle nel modo stesso, che si leggono nel ragionamento del decreto da loro interposto: *Penitus*

ex-

exclusos Magna Curia censuit ab bujusmodi successione D. Dominicum, & D. Franciscum Figliola, quibus nullum jus tribuit Consuetudinis Si quis, vel si qua neque litera, neque ratio. Sane dictis Figliola disputandi causam præbuere Consuetudinis verba, quibus ad materna bona proximiores ex parte matris vocantur; ut inde putarint posse & qui non sunt de linea materna, modo ex parte, sive ex latere matris defuncto sint conjuncti, ad bona materna concurrere. At uno ore Consuetudinis interpretes hanc improbarunt sententiam, quippe, ea retenta fieret quandoque, ut bona non redirent eo, unde profecta, QUÆ QUIDEM UNA EST CONSUETUDINIS RATIO. *Hinc interpretes ad hanc Consuetudinem docuere, ut ista successio consuetudinaria suum sortiatur effectum, duo requiri: primo ut qui succedere intendit, sit de linea illius, cui succedere intendit: secundo ut sit proximior gradu. Cum ergo fratres de Figliola, licet contenderint, se proximiori gradu testatrici conjungi, quam Spezie* (1), *& Mazzone: tamen*

(1) Sono questi altri congiunti della linea materna, co' quali venne a convenzione il nostro Cliente.

men quum iidem de Figliola PROCUL DUBIO SINT EXTRA LINEAM TESTATRICIS *ad illius bona materna, & de linea materna ex Consuetudinis sententia admitti non possunt, si de intestati causa quæstio esset: nam testati causa versatur; & proinde minus aperte Consuetudo allegatur, quæ de successionibus ab intestato inscribitur, quum defunctæ judicium nullum facit disputationi locum, quo diserte legitimum ex linea materna, non vero ex parte matris, ut Consuetudo loquitur successorem ad bona materna vocavit.*

Di tal decisione intanto richiamaronsi i Figliola nel S. C. ove produssero l' appellazione. Compilossi quivi un nuovo termine, e lunghe allegazioni si dettero alle stampe a pro de' medesimi. Ma ciò non bastò, perchè non corressero essi la stessa sorte, che avean corso in Vicaria. Fu dunque con maturo esame, e solennemente in grado di appellazione la causa decisa a Settembre del 1788, con confermarsi la giudicatura della Vicaria.

Non contenti nè pure di questa seconda decisione i Figliola produssero avverso di essa alcuni capì di nullità. Furon questi discussi ad Agosto dell' anno 1790, e non si sa per qual fato il S. C. dipartendosi dallo sta-

ſtabilimento della noſtra Conſuetudine, dalla interpretazione data coſtantemente alla medeſima da tutti gli Scrittori e quì, e dovunque è un ſimile Statuto in oſſervanza, e dalle replicate deciſioni dello ſteſſo Supremo Tribunale date fuori in circoſtanze ſomigliantiſſime; ammiſe alla ſucceſſione controvertita i Figliola non invitati dalla legge, nè dalla teſtatrice, ed eſcluſe il noſtro cliente D. Matteo Mazzone, che rappreſentava, come rappreſenta, i diritti di Floridalba Bombace, cioè di colei, che eſſendo agnata della linea materna di Felicia, potea ſola la ſucceſſione de' beni materni di lei pretendere, in eſcluſione di qualunque altro.

Ecco dunque coſtretto il noſtro Cliente a produrre avverſo di tal ſentenza del S. C. alcuni ragionati capi di nullità, che di preſente debbonſi diſcutere. Noi dunque ſoſtenendo i diritti del medeſimo, dimoſtreremo in primo luogo, che non poſſono i Figliola alla ſucceſſione de' beni materni di Felicia de Turri giammai aſpirare, perchè non ritrovanſi nella linea materna di coſtei, alla quale vuole la Conſuetudine, e la teſtatrice ſteſſa, che i beni aſſolutamente ritornino. Farem opera di ciò dimoſtrare apertamente colla

la ragione, e colla lettera della Consuetudine, colla interpretazione data alla medesima costantemente da tutti gli Scrittori di tal materia, e colle decisioni del S. C. emanate in circostanze del tutto alle nostre somigliantissime. E finalmente farem vedere, che gli argomenti della parte avversa, tanto è lontano che posson nuocere al nostro assunto, che anzi giovano del tutto al nostro Cliente.

C A P. I.

Si dimostra, che i Signori Figliola non possono giammai aspirare alla successione de' beni materni di Felicia de Turri, perchè non ritrovansi nella linea materna di costei, alla quale prescrive la Consuetudine, e la testatrice stessa, che i beni assolutamente ritornino.

EGli è fuor di dubbio, che altro è il succedere per diritto di prossimità di sangue, altro è il succedere per la ragione di divison di patrimonj. In mancanza de' figli, a' quali naturalmente la succession de' genitori si deferisce, sono diverse le leggi delle Nazioni rispetto alla succession de' collaterali. A due principj però, può rapportarsi tutta la diversità, de' quali uno ha in mira la prossimità del grado; l'altro la conservazione de' beni in quelle famiglie, donde sono esși usciti. Se la base dell'uno è la conghiettura della volontà del defunto, il quale si presume, che voglia i suoi beni lasciare a coloro, che per la strettezza del sangue più gli son cari; anche sul-

ſulla conghiettura della volontà del defunto è fondato l' altro, perchè ſi preſume, che ogni uomo voglia naturalmente moſtrarſi grato a colui, dal quale fu beneficato; e voglia quindi, che i beni tornaſſero alla famiglia del ſuo benefattore.

L' Imperador Giuſtiniano nella ſua famoſa Novella 118. preſcriſſe, che la ſucceſſione de' collaterali ſi regolaſſe colla proſsimità del grado, ſenza por differenza tra agnazione, e cognazione, e molto meno tra la qualità de' beni. La noſtra Conſuetudine all' incontro nel preſcrivere, che morendo taluno *ab inteſtato*, ſenza laſciar di ſe figliuoli, ſuccedano ne' beni paterni *proximiores ex parte patris*, e nel materno patrimonio *proximiores ex parte matris*; ha ſtabilita certamente la ſuccesſione per la diviſione de' patrimonj; ed ha avuto in mira la conſervazione de' beni nella linea, donde esſi uſcirono.

Or quantunque ſia vero, che le noſtre Conſuetudini abbian loro origine preſa parte dall' antica Greca legislazione, e parte dalle coſtumanze delle ſtraniere e barbare Nazioni, che l' Italia inondarono; pur tutta volta non può dubitarſi, che la Conſuetudine, la quale riguarda la ſuccesſione inteſtata, abbia ſua ori-

gine dalle antiche leggi della Grecia. Due famosi Scrittori, i quali co' loro talenti han proccurato di rischiarare la storia delle nostre patrie leggi, il Giannone cioè, e 'l Grimaldi han ciò sostenuto. Anzi quest' ultimo si è ingegnato dimostrarlo con argomenti non dispregevoli. La preferenza, che tal Consuetudine dà a' maschi sulle femmine, ed all' agnazione, ha dato un ragionato motivo a tal suo opinare. Eubonio Emmio (1) reca una legge di Licurgo concepita ne' seguenti termini: *Semper habeatur ratio proximitatis, & mares, aut e maribus geniti, aut genitæ ceteris præferantur*. Presso gli Ateniesi qualora taluno *ab intestato* si morisse, i più prossimi succedeano, secondochè leggesi in Suida. *In illorum, qui testamentum non fecerunt, hereditatem in judiciis agere lex finit genere proximos*. E l'eruditissimo Meursio dimostrò con un bel luogo di Demostene, che tra questi i maschi più rimoti eran preferiti alle femmine quantunque più prossime: *Ita tamen* egli dice, *uti ma-*

(1) *De Popul. Lacædem. Extat in Gronovii Thesaur. Antiquit. Græc. tom. IV. p.* 483.

mares, & *primogeniti ex illis proximiores conferentur, quamlibet remotiores genere forent* (1). Or è egli da credere, che Napoli antichissima Colonia Greca si fosse colle leggi della Grecia governato rispetto al punto delle successioni.

Ma che che sia di tal quistione, ritornando noi al nostro proposito sosteniamo, e crediamo di non errare, che colui, il quale regolar volesse la successione de' collaterali prescritta dalla Consuetudine con quella ordinata da Giustiniano nella sua Novella, s'ingannerebbe oltremodo. Di fatti tanto è l'un modo di succedere dall'altro diverso, quanto sono tra loro diversi gli oggetti avuti in mira dalla Consuetudine, e dalla Novella. Ed ebbe ben ragione di dire il famoso Arrigo Cocceio, che la successione per distinzione di patrimonj è affatto ignorata nel diritto Romano (2).

Posto ciò, potrà benissimo accadere, trattandosi di successio-

(1) *Meurs. Themis Attica lib. II. cap.* 13.

(2) *Comment ad Hug. Grot. de jure Belli* §. 11. *cap.* 7. *lib. II.*

fione in forza della Confuetudine , che taluno, comechè più proffimo in grado al defunto, afpirar non poffa alla coftui fucceffione : perchè non giova la fola proffimità ; ma fi richiede altresì che quegli, il quale fucceder voglia, fia della linea, donde i beni al defunto pervennero . Due condizioni dunque richieggonfi , perchè la fucceffion confuetudinaria poffa aver il fuo effetto ; l'una cioè, che colui il quale afpirar voglia alla fucceffione, fia della linea, dalla quale i beni fon derivati ; l'altra che fia il più proffimo in grado tra' concorrenti della fteffa linea. Quando dunque una di cotefte condizioni manchi, non può darfi fucceffione in forza del fuddetto noftro patrio Statuto (1).

Di

(1) *Et fic per iftam Confuetudinem non vocantur proximiores morientis, fed proximiores lineæ ; ideo ut ifta fucceffio confuetudinaria fuum fortiatur effectum , duo requiruntur: primo ut ille , qui fuccedere intendit fit de linea illius , cui fuccedere intendit . . . . . fecundo ut fi proximior gradu. De Rofa ad Confuet. fi quis, vel fi qua n.* 351.

Di fatti non può andar la cosa altrimenti, quante volte si ponga mente, che generalmente gli Statuti, ne' quali la division de' patrimonj vien prescritta, sono stati formati a solo oggetto di far ritornare i beni alle famiglie, donde questi sono usciti. Che se ciò è vero in tutti gli Statuti somiglianti, nelle nostre Consuetudini si avvera vie maggiormente. Basta dare un' occhiata alla prima parte di essa, che tratta della successione intestata de' discendenti, per rimanerne persuaso. Sono le femmine in vigor di essa escluse dalla successione degli ascendenti, nè altro posson pretendere, che una conveniente dote a potersi agevolmente allogare. A' maschi discendenti è con tal peso la succession riserbata. Che se poi si rifletta all' altra parte della Consuetudine, in cui si tratta della succession de' collaterali, si vedrà chiaro, che altro fine non ha essa avuto, se non se la conservazione de' beni nella linea, donde derivarono. *Si quis, vel si qua*, in essa si dice, *ab intestato decesserit, filiis seu liberis legitimis non extantibus; tunc proximiores ex parte patris succedunt in bonis omnibus defuncti; præterquam in bonis, quæ obvenerunt eidem defuncto a matre,*

tre,

tre , vel aliquo ex linea materna , in quibus proximiores ex parte matris ſuccedunt . Divide dunque la Conſuetudine i beni tra le due linee , paterna cioè , e materna , chiamando a' beni paterni i più proſsimi della linea del padre , a' materni i più proſſimi della linea della madre . Ed è tanto vero , che l'oggetto di eſſa ſia ſtato quello di far ritornare i beni nelle famiglie , dalle quali eſsi uſcirono , che non v' ha ſavio Autore , il quale ſulla detta Conſuetudine abbia ſcritto , che non aveſſe ciò atteſtato . Vaglia per tutti il famoſo Conſiglier Provenzale , il quale così laſciò detto : *Oportuit tamen & id ſtatui in Conſuetudinibus noſtris , QUÆ PERPETUAM HABUERUNT AGNATIONIS RATIONEM , ET QUOD BONA CONSERVENTUR IN FAMILIA , ET LINEA , UNDE EXIERUNT .* Ciò conferma egli cogli eſempj degli Statuti ſtranieri ; e quindi ſoggiunge : *Ut ſcilicet in omni ſucceſſione & inter quoſcumque ſemper bona ſequantur LINEAM , ex qua primum prodierunt ; ita ut bona paterna paternis, materna maternis deferrentur* (1) . Il Preſidente de Fran-

(1) *Obſervat. I. ad Conſuet. Si quis vel ſi qua n.* 10. & 11.

Franchis anche avea ſcritto; *has Conſuetudines, favore agnationis, ut bona remaneant in familia fuiſſe introductas* (1). Quindi il Reggente de Roſa, dopo di aver detto, che le noſtre Conſuetudini furono introdotte, *ut bona redirent & conſerventur in domo, & in linea, ex qua obvenerunt, & ſic ob favorem agnationis, & familiæ;* ne formò una pratica coſtante di giudicare (2).

Or comechè ſia vero, che la Conſuetudine chiami alla ſucceſſione gli agnati, e cognati della ſteſſa linea; pur tuttavolta non è da dubitare, che parli eſſa di cognati diſcendenti da femmine agnate. E come ſi avvererebbe altrimenti il ritorno de' beni nella linea, donde quelli ſono uſciti, quando quei cognati, che alla ſucceſſione aſpirar vogliono, non ſien diſcendenti da femmine del caſato? Ciò inſegnò ſenza contraddizione di alcuno dopo del Napodano, il più famoſo interpetre delle noſtre conſuetudini, dir vogliamo

C il

(1) *Ad Conſuet. ſi moriatur in apoſtil. an hæc conſuetudo.*

(2) *Prax. Civil. cap. 6. n. 50.*

il de Rosa. *Merito ad mentem bujus consuetudinis proximiores ex parte patris non solum erunt agnati, qui derivantur ex masculis, sed etiam erunt cognati, qui derivantur ex fœminis ;* DUMMODO FŒMINÆ, EX QUIBUS ISTI COGNATI DERIVANTUR SINT AGNATÆ (1).

Premesse coteste incontrastabili teorie, facciancì dappresso alla quistione, che abbiam per le mani. Debbesi esaminare quali sieno i successori ne' beni materni di Felicia de Turri, cioè quali sieno a sentimento della Consuetudine i più prossimi del lato materno, *unde bona obvenerunt*. La madre di Felicia de Turri fu Fortunata Bombace, la quale fu figliuola di Giuseppe Bombace, e di Faustina Figliola. Chi dice dunque beni materni di Felicia, dice beni di Fortunata Bombace, che come è detto, fu madre di lei. Quindi tutti quei, che sono *ex latere*, *ex linea*, e secondochè interpetrò il Napodano *ex stirpe*, *vel progenie* (2) di Fortunata Bombace colla prerogativa del grado tra di loro, saranno i successori ne' beni materni

(1) *Comment. ad Consuet. si quis vel si qua n. 366.*

(2) *Ad Consuet. si quis vel si qua n. 167.*

ni di Felicia. Per vedere quali sien costoro qual è la regola, che ci somministra il sano pensare? Non può cominciar la linea da Fortunata, perchè la donna non può esser mai cagione *efficiente* della linea. Dee dunque prendersi la linea *contentivamente*, cioè la linea, nella quale si contiene Fortunata; e quindi dee quella cominciarsi dalla persona, che immediatamente la precede, cioè dal padre di lei, che fu Giuseppe Bombace. *Linea materna*, dice a questo proposito il Marta, *numquam capi potest effective tamquam a matre initium capiens, sed contentive, idest de illa linea, in qua continetur mater, quia mulier non potest esse causa efficiens lineæ, nec ab ea denominari potest, quoniam filii, & descendentes ab ea sunt de linea patris, non matris, nam fœmina est finis familiæ* (1). Dunque tutti coloro, che sono più attaccati a Felicia per mezzo dell' avo materno di lei Giuseppe Bombace, si debbon giudicare i più prossimi. Tra questi troverassi senza dubbio godere della prerogativa del grado Floridalba Bom-

(1) *Part. IV. quæst.* 21. *art.* 16. *n.* 46.

bace difcendente da un mafchio agnato della famiglia, i cui diritti rapprefenta oggi D. Matteo Mazzone noftro Cliente, come di lei nipote, ed erede.

Ma potrà mai cominciar la linea da Fauftina Figliola, che fu la madre di Fortunata, e moglie di Giufeppe? Non mai; sì perchè la donna non è cagione efficiente della linea; sì ancora perchè prefcrivendo la Confuetudine di dover fuccedere i più proffimi del lato, *unde bona obvenerunt*, e non effendo Fauftina perfona della linea, e del cafato Bombace, non può mai effa formar lo ftipite, che fervir dee di norma per giudicare, quali fieno i più proffimi della linea, cui i beni debbon ritornare. A buon conto fe i beni ufcirono *ex latere*, *ex progenie* di Bombace, e fe fecondo la mente della Confuetudine, a quefta debbon ritornare; quante volte formar fi voglia la linea, per vedere quali fieno i più proffimi del lato Bombace, non può mai a quella darfi cominciamento da perfona, che non fia dell' agnazione Bombace. Dunque ancorchè i Signori Figliola fieno più proffimi alla defunta, pure fono efclufi, perchè non fiamo nel cafo della *proffimità* richiefta dalla Novella; ma sì bene in quello della Confuetudine, la quale prefcrive, che

che i beni ritornino a quel lato, donde essi uscirono.

A ben concepire però quanto sia strana la pretensione de' Signori Figliola, gioverà qui fare una riflessione. Essi a voler succedere a' beni materni di Felicia, sostengono, che la linea cominciar dee dall'ava materna di costei, cioè da Faustina Figliola, perchè il loro attacco di parentela da questa dipende. Or qual ragione v'ha, per cui la linea prender debba il suo cominciamento dall'ava materna, che fu Figliola, e non già dall'avo materno che fu Bombace, cioè dell'agnazione, e della linea di Fortunata, cui vuole la Consuetudine, che i beni ritornino? Se l'avo, e l'ava sono egualmente distanti da Felicia, ogni ragion vuole, che dovendo i beni da Fortunata Bombace passati a Felicia far ritorno alla linea di essa Fortunata, lo *stipite* della mentovata linea si prenda da persona dell'agnazione Bombace, e per conseguenza dall'avo materno, e non già dall'ava. E chi non vede, che quando altrimenti si facesse, si opererebbe contro la disposizione dello Statuto, il quale assolutamente vuole, che i beni si conservino nella linea, dalla quale son derivati? Che se ci si dica doversi attendere la *prossimità*, ed es-

essere i Signori Figliola i più prossimi; possiam noi francamente rispondere esser questo un errore, perchè in tal modo si adatterebbe la disposizione del diritto comune riguardante la succession de' collaterali al diritto consuetudinario. E quindi si verrebbe a toglier del tutto la grandissima differenza, che passa tra l'un diritto, e l'altro; differenza notatavi dal primo interpetre delle nostre Consuetudini, cioè dal Napodano, dal quale chiamossi la successione in vigore della nostra Consuetudine, *ordo valde novus. Tertius vero ordo*, son sue parole, *est valde novus, scilicet jure proximitatis cum distinctione bonorum; & sic non est jus illud proximitatis, idest cognationis, de quo loquitur lex ad intestat. Cod. de legitimis heredibus* (1). Ed altrove: *Ex præmissis patet, in quo discordat hoc jus a jure communi, quia quantum ad distinctionem bonorum, & conjunctiones personarum ex uno latere conjunctarum* (2).

Ma

(1) *Ad dict. Consuet. si quis, vel si qua num.* 125. *in fin.*

(2) *num.* 150.

Ma di necessità prender si dee dall' avo materno lo *stipite* della linea materna di Felicia. Di fatti se la madre di costei fu Fortunata Bombace, per vedersi quale sia la linea di Fortunata, cioè la linea della madre di Felicia, a chi si dee ricorrere al padre, o alla madre di costei? Se si dice, che si debba ricorrere alla madre, si pronunzierebbe un errore perchè la madre, come è detto, non è cagione *efficiente* della linea; nè la linea si prolunga per mezzo della madre, la quale non dà mai denominazione alla medesima. Di fatti i figliuoli, ed i discendenti della madre si dicono della linea del padre. A proposito il de Rosa dopo quel, che aveano insegnato i Giureconsulti Paolo (1), e Gajo (2) *Fœmina non potest esse causa efficiens lineæ; cum filii, & descendentes ab ea sint de linea patris, & patris familiam sequantur, non matris* (3). Dee dunque di necessità ricorrersi al padre di Fortunata, che fu Giuseppe Bomba-

(1) *L.* 195. §. *ult. D. de verb. signif.*

(2) *L.* 126. *D. eod.*

(3) *Ad dict. Consuet. n.* 364.

bace, e non mai alla madre, che fu Faustina Figliola, la quale è di una linea totalmente diversa dalla linea materna di Felicia, cui la Consuetudine vuole, che i beni ritornino.

Questo, che noi finora abbiam dimostrato, vien confermato da più sani interpetri della Consuetudine medesima. Il famoso Giuseppe de Rosa, che a giudizio degl'intendenti del diritto merita il secondo luogo dopo del Napodano nella interpetrazione delle nostre Consuetudini, nel darci a tal proposito un esempio pratico, dice così. *Unde ad sciendum, an quis sit de linea, recurrendum est ad personam antecedentem illam, de cujus linea tractatur, & ab illa persona sumi debet stipes pro formatione lineæ. Exemplum pro praxi pono sic. Titius filius Caii decessit sine liberis, certe in bonis huic Titio obventis a Cajo ejus patre, vel ab alio de linea Caii, succedunt proximiores dictæ lineæ. Ad sciendum ergo qui sunt isti proximiores de linea Caii, recurrendum est ad personam, quæ immediate antecedit Caium; & sic ad patrem Caii, qui fuit Mævius. Hic Mævius pater Caii, & avus Titii modo defuncti poni debet pro stipite . . . Unde ad mentem nostræ Consuetudi-*

nis

nis omnes illi, *qui conjunguntur huic Titio per Mævium ejus avum paternum*, *erunt in linea paterna Titii*, *& dicuntur proximiores Titii ex parte patris* (1). Ad esaminarsi se taluno sia della linea, dice cotesto dotto interpetre delle nostre Consuetudini, debbesi sempre ricorrere alla persona, che precede colui, della cui successione si tratta. Quindi dovendosi, per cagion di esempio, succedere a' beni paterni di Tizio, cioè a' beni a costui pervenuti da Gajo suo padre; per sapersi quali sieno i più prossimi della linea di Gajo, ricorrer si dee al padre di costui, cioè all' avo paterno di Tizio, il quale formar dee lo *stipite*: in modo che tutti coloro, i quali sono più attaccati a Tizio per mezzo del costui avo paterno, secondo la mente della Consuetudine, saranno nella linea paterna di lui. Or dice forse cotesto Scrittore, che per vedersi quali sieno *de linea paterna*, ricorrer si debba all' ava paterna, e che i congiunti di costei *sint de linea patris*? Nol dice certamente; e se l'avesse detto, sarebbe caduto in uno sconcissimo errore;

(1) *Loc. cit. n.* 381.

re; perchè così a' beni di una linea si sarebbero succedere persone di linea diversa contro la disposizione dello Statuto, che prescrive in ogni conto la succession lineale.

Ciò posto, se per conoscersi *qui sint de linea patris*, non può mai prendersi per *istipite* l'ava paterna; così e non altrimenti per vedersi qui *sint de linea matris*, non si dee giammai ricorrere all'ava materna, ma sì bene all'avo. A comprendersi però con maggior chiarezza quel, che noi diciamo non faremo altro che adattare al nostro caso le parole del suddetto famoso Comentatore delle Consuetudini, il quale non iscrivea certamente per passione di causa, ma per rischiarare co' suoi lumi una parte importantissima della nostra legislazione: *Felicia de Turris filia Fortunatæ Bombace decessit sine liberis, certe in bonis huic Feliciæ obventis a Fortunata ejus matre, vel ab alio de linea Fortunatæ, succedunt proximiores dictæ lineæ. Ad sciendum ergo qui sunt isti proximiores de linea Fortunatæ, recurrendum est ad personam, quæ immediate antecedit Fortunatam, & sic ad patrem Fortunatæ, qui fuit Joseph Bombace. Joseph hic pater Fortunatæ, & avus Feliciæ modo defunctæ poni debet pro*

pro ſtipite . Unde ad mentem noſtræ Conſuetudinis omnes illi , qui conjunguntur huic Feliciæ per Joſephum Bombace ejus avum maternum , erunt in linea materna Feliciæ , & dicuntur proximiores ex parte matris . Ecco come queſto Scrittore avrebbe ſenza paſſione deciſa la preſente controverſia a norma di ciò, che la Conſuetudine preſcrive (1).

(1) Siam coſtretti ad apporre quì la ſeguente nota , che preghiamo i ſaviſſimi Miniſtri , i quali la preſente cauſa hanno a decidere , a volerla benignare di uno ſguardo . Il noſtro riverito Contraddittore per dimoſtrare , che quel , che avea detto il de Roſa per la formazion della linea , era un errore, recitò in Ruota un luogo delle Iſtituzioni Civili date fuori dal degno Cattedratico della noſtra Univerſità D. Marino Guarano nel 1774. credendo egli, che coſtui aveſſe diſapprovato come un errore quel, che il de Roſa avea inſegnato.
Prima d'ogni altro è da ſaperſi, che il dotto Cattedratico mentovato in quello ſteſſo capitolo , anzi pochi verſi prima del luogo recitato in Ruota dal noſtro valen-

Queſto ſteſſo però prima del de Roſa avea inſegnato il Napodano, comechè con altri termini. Novera coſtui, par-

lente Contraddittore, avea detto quel, che il de Roſa, e tutti gli altri Scrittori coſtantemente inſegnarono, cioè a dire che a poter ſuccedere in forza della Conſuetudine, fa di meſtieri eſſer il più proſſimo al defunto in quella linea, donde i beni al defunto pervennero, o che l' attacco di parentela ſia per mezzo di agnati, o per mezzo di cognati, ma diſcendenti da femmine agnate: *Ex dictis*, dice egli, *ſat*, *puto*, *liquet nihil aliud in eo requiri*, *qui in paternis*, *materniſve bonis præferri poſtulat*, *quam ut ſit defuncto proximior per eam cognationis lineam*, *unde in eum bona pervenerint*, *ſeu ille per maſculos*, *ſeu* PER FŒMINAS EX FAMILIA EXORTAS SIT DEFUNCTO COGNATUS. I cognati dunque a poterſi dire *de linea*, debbon neceſſariamente eſſer diſcendenti da femmine della famiglia, cioè da femmine agnate: giacchè per inſegnamento dello ſteſſo noſtro Contraddittore la famiglia comprende i ſoli agnati.

Paſ-

parlando appunto de' collaterali i congiunti sì della linea paterna, che materna. Addita nella linea colla-

Passa quindi immediatamente a rampognar coloro, che avean seguito il de Rosa nella norma da costui dataci per la formazion della linea. Ma perchè? perchè credette egli per un equivoco preso, che con quella regola non potessero ammettersi altri alla successione, se non se i discendenti dall' avo, che si prende per *istipite*; e tutti gli altri come sarebbero i discendenti dal proavo, &c. ancorchè della linea stessa dovessero rimanere esclusi: *Ea tamen admissa regula*, prosiegue egli a dire, *contra ipsa verba consuetudinis, quæ proximiores generatim vocat, & receptam fori sententiam, angustissimum fieret consuetudinis beneficium. Pone enim in superiori specie, ex Titii avo neminem superesse, sed remotiorem alium, veluti ex Titii proavo, aut atavo prognatum aliquem, eum sane tamquam ex Titii avo non descendentem excludi oporteret*. Questo però fu un equivoco, in cui cadde il lodato valentuomo; dappoichè nella formazione della linea l'avo

laterale paterna il *patruo*, e l'*amita*, il *patruo magno*, e l'*amita magna*, ed i discendenti di costoro. Qui-

l' avo si prende per *istipite* per vedersi l' attacco di parentela di coloro, che sono nella linea stessa; ma non impedisce ciò, che i discendenti del *bisavo*, del *tritavo* della linea stessa, quando fossero i più prossimi, non possano alla successione de' beni paterni, o materni aspirare. Di fatti si avvide egli dell' equivoco, in cui era caduto; e nel ristampar quindi le dette sue Instituzioni nell' anno 1782. tanto è lontano che avesse disapprovato la suddetta regola dal de Rosa, e da altri valenti Scrittori somministrataci, che anzi la chiama proposizione da non potersi mettere in disputa: *Eo tamen pertinet*, dice egli, VULGATUM PRAGMATICORUM EFFATUM. *Unde ad sciendum an quis sit de linea recurrendum est ad personam antecedentem illam de cujus linea tractatur, & ab illa persona sumi debet stipes pro formatione lineæ lib.* III. *tit.*7. §. 4. *edit.*1782. Ecco dunque, che questo dotto Cattedratico dell'Università nostra siegue anch' egli la

Quidam decessit relictis patruo, vel amita; qui sunt patris frater, & soror, & sunt in tertio gradu ... Necnon relicto magno patruo, & magna amita, qui sunt avi paterni frater, & soror, & sunt, in quarto gradu ... Vel decessit aliquis, relictis descendentibus ex prædictis masculis, & fœminis, qui descendentes sunt conjuncti & agnati, & cognati ipsi defuncto ex parte patris (1).

Or due cose voglionsi riflettere nel citato luogo del Napodano; l'una cioè, che tra i congiunti della linea paterna novera egli il *patruo*, e l'*amita*, cioè il fratello, e la sorella dal padre, il *patruo magno*, e l' *amita magna*, cioè il fratello e la sorella dell' avo paterno, i quali son tutti congiunti al defunto per parte dell' avo paterno stesso; ma non v' include affatto coloro, i quali attaccati sono al defunto stesso per mezzo dell' ava paterna, come quei che sono fuori

la costante dottrina della Cattedra, e del Foro; nè da quella si diparte, come a torto volle in Ruota far vedere il nostro valente Contraddittore.

(1) *Ad dict. Consuet. Si quis, vel si qua n.* 136.

ri linea: e l'altra, che quei cognati, di cui fa menzione, non possono essere che discendenti da femmine agnate, come appunto sono i discendenti dall' *amita*, e dall' *amita magna*, che avea prima nominate.

Passa quindi lo stesso Napodano a parlare de' congiunti della linea materna, ed addita tra questi l' *avunculo*, la *matertera*, l' *avuncolo magno*, la *matertera magna*, ed altri più in là, i quali, come ognun vede, sono maschi, e femmine agnate della linea della madre, ed i costoro discendenti; non altrimenti di quel, che avea detto per la linea paterna: *Si autem*, dice egli, *defunctus habuit bona materna, vel ex linea matris pervenientia, similiter prædicti collaterales maternæ lineæ ascendentis succedunt in ipsis bonis maternis, secundum prærogativam gradus, secundum superiorem censuram; ut avunculus, vel matertera, idest matris frater, & soror, qui sunt in tertio gradu, præferatur in ipsis bonis maternis magno avunculo, & magnæ matertera, qui sunt in quarto gradu, & sic deinceps. Et similiter matertera excludit filios alterius matertera defuncti in bonis maternis: sicut di-*

dixi in patruo, *& bonis paternis* (1).

Novera dunque il Napodano tra i congiunti della linea materna l'*avuncolo*, e la *matertera* cioè il fratello, e la sorella della madre, l'*avunculo magno*, e la *matertera magna*, cioè il fratello, e la sorella dell'avo materno; e perchè non s'incorresse in qualche equivoco soggiunge, *ut dixi in patruo*, *& in bonis paternis*. Or tutti i testè nominati son congiunti al defunto della linea materna, ma sono forse congiunti per parte dell'ava? No certamente: de' congiunti per parte dell'ava non fa affatto menzione il Napodano, nell'esaminare quali sien coloro che possono aspirare alla successione de' beni materni; per la ragione, che la linea della madre non ha niente di comune con quella dell'ava materna. Nè la Consuetudine invita alla successione de' beni materni i più prossimi della linea dell'ava, ma sì bene i più prossimi della linea della madre. Nel formar dunque la linea per vedersi l'attacco de' collaterali, sarebbe una stranezza inudita il prendere per istipite l'ava paterna, o materna, le

E qua-

(1) *Loc. cit. n.* 138.

quali sempre si son considerate come fuori linea.

Ma non si arresta quì il Napodano, passa egli più oltre a somministrarci un esempio di successione ai beni materni colle seguenti parole: *Ego filius fratris succedam tibi, qui es filius sororis patris mei, quæ mihi est amita, in bonis ipsius matris tuæ amitæ meæ, cum sim tibi proximus ex parte matris tuæ*, ET SUM DE LINEA EJUS, *& propterea debeo tibi succedere in bonis maternis tuis, quæ possunt dici quoad me bona amitina* (1).

Or per render chiaro l'esempio arrecato non faremo altro, che adattarlo al caso, di cui si tratta. Fortunata Bombace ebbe un fratello chiamato Innocenzio, il quale non lasciò di se figliuoli. Si finga però per poco, che costui avesse avuto un figliuolo, che noi chiameremo Alessandro. Posto ciò, avverandosi il caso della morte di Felicia senza figli, e della premorienza d'Innocenzio, come si sarebbe succeduto a' beni materni di Felicia, i quali dovean ritornare alla linea donde erano usciti? Cel dice il Napodano:

(1) *Loc. cit. n.* 147.

no: Io Alessandro succederò a te, Felicia, che sei figliuola della sorella di mio padre, cioè di mia zia, ne' beni della stessa tua madre, essendo io il più prossimo del lato di tua madre, ed essendo della linea di costei; e perciò debbo a te succedere ne' tuoi beni materni, i quali rispetto a me posson dirsi beni *amitini*. Dove dunque ritrova il Napodano la linea materna di Felicia? nell' agnazione della madre di lei, cioè negl' individui della famiglia, e della linea Bombace. E quindi se si fosse ritrovato anche alla morte di Felicia un fratello di Faustina Figliola; cioè un fratello della di lei ava materna anche distante in quarto grado dalla defunta, a sentimento del Napodano, avrebbe dovuto escludersi, per la ragione, che ritrovata una volta la linea materna, gl' individui di questa, e non altri di diversa linea, han diritto a succedere in vigore della Consuetudine. Nè può dirsi, che il fratello di Faustina sia pure della linea materna, e che per conseguenza sarebbe stato anche egli alla successione chiamato; poichè sarebbe questo lo stesso, che dire, che esso fratello di Faustina sia anche della linea Bombace; o che la linea Bombace, e la linea Figliola

sia una stessa cosa ; il che quanto strana cosa sia , il comprende di leggieri chiunque è di senso comune dotato .

E pure non si contenta del fin quì detto il Napodano. Vuole egli farci vie maggiormente comprendere quali sieno i successori della linea paterna , o materna . Dice quindi , spiegando la parola *ex parte ; idest ex stirpe , ex progenie patris* : *ista enim sunt paria , ut primo regum cap.* 17. *in fin.* , *vel idest ex linea paterna* (1) ; e poi soggiunge : *Ut patet ex* 10. *Collat. de nat. succes. Feud. cap. success. feud. in fin.* Il luogo del libro de' Feudi , che si cita dal Napodano , è il seguente . *Si ille , qui Feudum habet , decesserit , nullo relicto filio , an ad omnes , vel ad quos perveniat quaeritur? Respondeo ad solos , vel ad omnes , qui ex illa linea sunt , ex qua ille fuit . Et hoc est quod dicitur ad proximiores pertinere . Isti vero proximiores esse dicuntur respectu aliarum linearum* . Paragona dunque questo Scrittore la linea nel senso della Consuetudine alla linea nel senso Feudale . Siccome al Feudo suc-

(1) *Ad dict. Consuet. n.* 167.

ſucceder non poſſono ſe non ſe coloro, i quali ſon della linea del Feudatario, così a' beni paterni, o materni non poſſono a ſentimento della Conſuetudine ſuccedere ſe non ſe coloro, i quali ſono della linea paterna, o materna. Poſſon queſti eſſere agnati, e cognati, non altrimenti, che quelli; ma ſempre eſſer debbono cognati diſcendenti da femmine agnate per poterſi dire della linea del Feudatario, o della linea paterna, o materna. Tutti coloro, che non ſono della linea del feudatario defunto, ſono eſcluſi dalla ſucceſſione del feudo; come dalla ſucceſſione de' beni paterni, o materni eſcluſi ſono tutti quei, che non poſſono additar grado nella linea paterna, o materna.

Nè giova allegare le altre differenze, che paſſano tra la ſucceſſion feudale, e la ſucceſſion Conſuetudinaria; per dimoſtrare, come mal ſi crede, l'inſuſſiſtenza di quel paragone. Quante volte è egli vero, come ſi raccoglie dal teſto traſcritto de' Libri de' Feudi, che al Feudatario non poſſon ſuccedere, ſe non ſe i più proſſimi della ſua linea, non altrimenti, che a' beni paterni, o materni i più proſſimi della linea paterna, o materna, il paragone recato dal Napodano non è che bene adattato; dappoichè non ſi curò, nè do-

dovea curarſi egli delle altre differenze, che non faceano al caſo.

Nè altrimenti è ſtato interpetrato un tale Statuto ne' luoghi, ove eſſo ha vigore. Nel caſo di doverſi a' beni paterni, o materni ſuccedere, non mai ſi è dato luogo a' congiunti per parte dell' ava paterna, o materna, come a coloro, i quali ſempre ſi ſon creduti fuori della linea. In Orvieto v' ha legge particolare, per la quale ſi preſcrive, che in mancanza de' diſcendenti, a' beni paterni ſuccedano i più proſſimi *ex parte patris*, a' materni i più proſſimi *ex parte matris*. Trapaſſato un tal Giuſeppe Aviamonte, ſenza laſciar di ſe figliuoli, concorſero a' beni paterni di coſtui Galeazzo Alberico fratello dell' ava paterna del defunto, a coſtui congiunto in quarto grado, e Flamminia Aviamonte agnata della linea paterna di Giuſeppe in ſeſto grado. Conobbe la Ruota Romana, che Galeazzo, comechè in quarto grado congiunto al defunto, non era però della linea paterna d' Aviamonte; dacchè non potea prender l' attacco dall' ava paterna del defunto medeſimo: e conobbe altresì, che quantunque ſotto il nome di più proſſimi *ex parte patris*, o *ex parte matris*, vengano anche i co-

gna-

gnati compresi, pur tuttavolta ciò non si dovea intendere, se non se de' cognati discendenti da femmine agnate. E quindi nell'escluder per le additate ragioni Galeazzo, ammise alla successione Flamminia, come colei, che era femmina agnata della linea paterna di Giuseppe Aviamonte; appoggiandosi nel sentimento del Napodano da noi rapportato. Sentansi le ragioni di una tal decisione, la quale vien recata dal Michalorio dopo del suo Trattato *de Fratribus: Quod autem proximitas, quam ab Alfonsa* (era questa l'ava paterna) *deducebat Galeatius, non posset dici eadem cum illa, quam visi sunt considerare statuentes in causa hujus statuti; præter hæc, quæ dicta jam sunt; ex eo præterea visum fuit dominis, quod deduci possit, quia quando sub eo nomine proximiorum ex parte patris intelligi possent vocati descendentes ex fœminis, atque ita etiam cognati, cum agnationis jura nonnisi a patre descendant... Hoc tamen in omnem casum non poterat intelligi, nisi de iis, qui ex fœminis agnatis descenderent, in quorum numero sunt filii amitæ, quæ est matris soror, sive filii sororum avi, aut proavi, quæ amita magna, & proamita dicuntur; non autem de iis, qui eidem patri, avo, aut proavo conjuncti sunt per fœminas cum il-*

illis nuptas, ut erat Galeatius: cum hoc casu non solum non posset dictis descendentibus convenire nomen agnationis; sed neque etiam dici possent iidem descendentes ex linea, sive ex parte patris; dum persona, per quam junguntur ipsi patri, aut avo, neque etiam erat eisdem agnata; ut bene declarat Napodanus super ea Consuet. Neapolitana, cujus initium si quis, vel si qua in rubr. de success. ab intestato in verb. ex parte patris n. 167. (1).

Finalmente vogliamo aggiungere, che la testatrice medesima prescelse il suo erede de'beni materni nella linea materna: *Istituisco erede*, ella disse, *ne' miei beni materni, e della linea materna il mio successore legittimo negli stessi beni materni, e della linea materna*. Spiegò dunque la testatrice l'animo suo, dichiarando, che nella linea della sua madre, ritrovar si dovea l'erede. Or siccome la linea paterna della defunta fu de Turri, perchè Gennaro de Turri fu il padre di lei, può dubitarsi, che la linea materna di lei sia Bomba-

(1) *Decis. 16. Rot. Rom. post Tractat. Michal. de Fratribus.*

bace, essendo stata la madre Fortunata Bombace? Il negar ciò sarebbe negar l'evidenza stessa.

Che se è così qual ragione posson mai vantare i Signori Figliola alla successione de' beni materni di Felicia de Turri? Possono essi a patto alcuno additar grado nella linea Bombace? Sono essi forse discendenti da maschi, o da femmine agnate di questa linea, alla quale vuole la Consuetudine, e la testatrice, che i beni faccian ritorno? Sicuramente che no. Essi in cotesta linea non posson vantar luogo alcuno, perchè il di loro attacco dipende da Faustina Figliola ava della defunta, la quale, come si è veduto, fu una donna maritata nella famiglia Bombace, che non può formare *stipite* in detta linea. Quindi sono essi congiunti alla defunta, ma non sono della linea della madre di costei; e per conseguenza mancan loro le due condizioni, che richieggonsi perchè possano a tal successione aspirare. Sentanlo dal sopraccitato de Rosa: *Et sic per istam Consuetudinem non vocantur proximiores morientis; sed proximiores lineæ; ideo ut ista successio consuetudinaria suum sortiatur effectum duo requiruntur: primo ut ille qui succedere intendit sit de linea illius, cui succedere intendit . . . secundo*

ut sit proximior gradu.

Dunque se la ragion dello Statuto, che prescrive *paterna paternis*, *materna maternis*, altra non è stata a sentimento di ognuno, che di far ritornare i beni alla linea, dalla quale sono essi usciti; sarebbe una sconcezza ammettere alla successione indistintamente tutti i congiunti, ancorchè non fossero della linea di colui, dal quale i beni al defunto pervennero.

C A P. II.

Si avvalora il fin quì detto con due decisioni del S. R. C. date fuori in simili circostanze.

SI vegga ora come i nostri Tribunali han dato ascolto alle pretensioni de' congiunti per mezzo dell'ava nelle cause simili a quella, che abbiam per le mani. Trapassato un tal Vincenzio Lega, per la successione a' beni materni di costui, surse quistione tra Giambatista, e Valerio di Massa da una parte, e Valerio di Palma dall'altra. La madre di Vincenzio era stata Isabella di Massa, la quale fu figliuola di Gio: Domenico di Massa, e di Porzia di Palma.

Era

Era dunque Valerio di Palma congiunto al defunto per mezzo dell'ava materna di costui. Ottavio, e Giambatista all'incontro erangli congiunti per mezzo dell'avo materno, cioè erano della linea stessa, e famiglia de Massa. Pretendea Valerio concorrere come in ugual grado co' fuecennati di Massa alla successione de'beni materni di Vincenzio.

Scrisse per costoro un ragionato Consiglio Andrea Molfesio. Dimostrò costui, che i congiunti invitati dalla Consuetudine a succedere eran quelli della sola linea materna, cioè gli agnati, e cognati della linea di Massa: Che niun diritto potea su tal successione vantare Valerio di Palma, come colui, che era della linea di Porzia di Palma ava materna, e non già della linea d'Isabella di Massa madre del defunto, dalla quale era la roba a costui pervenuta: E che per cognati a sentimento della Consuetudine, e del Napodano, non dovean sentirsi, che i discendenti da femmine agnate. Dimostrò, che quantunque Valerio di Palma fosse stato più prossimo, pure dalla successione sarebbe stato affatto escluso; quante volte gli mancava la necessaria prerogativa della congiunzione nella linea materna; tanto era lontano, che potesse l'u-

l' uguaglianza del grado giovargli : Che non si era mutata la linea per lo passaggio della roba dalla madre al figlio ; e finalmente conchiuse, che prescrivendo la Consuetudine di doversi al defunto succedere colla distinzione de' beni tra le due linee, paterna, e materna; soltanto Gio: Batista, e Valerio di Massa poteano a tal succesione aspirare, come congiunti della linea materna, escluso Valerio, il quale trovavasi fuori di cotesta linea : *Et sic* conchiude egli, *tam secundum veritatem, quam etiam secundum doctrinam ejusdem Napodani, ut toties superius replicatum est; attenditur persona matris, nec adest confusio bonorum, nec etiam mutatio lineæ. Et consequenter a primo ad ultimum concluditur, ut omnino judicandum sit in beneficium ipsorum de Massa; QUUM SINT EX PARTE, UNDE BONA PROVENERUNT, excluso penitus dicto Valerio de Palma* (1). Non si vuol tralasciare, che il Molfesio scrivendo per li con-

(1) Veggasi il Consiglio 50. del Molfesio impresso nel libro II. de suoi Comenti alle Consuetudini Napoletane.

congiunti della linea di Maſſa , dice , che nella ſua coſcienza ſembravagli eſſer vero quel , che ſoſtenea, chiamando l' Ente Supremo in teſtimonio : *Teſtor Deum*, *ut hæc mihi videatur veritas*.

Or non può in dubbio recarſi , che ſia queſto un caſo al noſtro ſomigliantiſſimo. Valerio di Palma non altrimenti , che i Signori Figliola , era congiunto al defunto per mezzo dell' ava materna ; e pretendea concorrere a' beni materni di quello co' congiunti della linea di Maſſa, cioè della linea della madre di eſſo defunto, qual ſarebbe nel caſo noſtro Floridalba Bombace , i cui diritti ſi rappreſentano dal noſtro cliente D. Matteo Mazzone. Or quale fu la deciſione del S. C. in quel caſo ? Nelle opere del Molfeſio non vedeſi tal deciſione recata: anzi dice coſtui, *neſcio an cauſa fuerit deciſa* ; e noi poſsiamo aggiungervi, che quando fu tal cauſa deciſa, trovavaſi quegli già trapaſſato ; dappoichè ei ſi morì nel 1617. ſecondochè ſcriſſe il P. Silos (1) , e la cauſa fu deciſa nel 1618. Dobbiamo dunque ſaper gra-

(1) *Hiſtor. Cleric. Reg. lib. III.*

grado al Montano, il quale ci ha recato nelle sue opere la decisione della medesima. Ne fa questi sapere, che a relazione del Consiglier Migliore, il quale dal Provenzale vien chiamato lume del diritto consuetudinario (1) e coll' intervento del Consiglier de Ponte fu tal causa solennemente decisa, con escludersi i congiunti per parte dell'ava, e coll' ammettersi alla successione Lucrezia di Massa, come più prossima della linea materna: *Existente*, dice il citato Autore, *Commissario Consiliario Johanne Baptista Meliore fuit prælata Lucretia de Massa, uti proximior in gradu, & conjuncta Johanni Vincentio ex linea materna die 7. Februarii 1618. in Banca Sarri* (2).

Il nostro venerato Contraddittore però conoscendo il peso di tal decisione fatta con serio e maturo esame, crede snervarla col dire, che il S. C. non ammise alla successione de' beni materni di Vincenzio Lega nè Giambatista, nè Valerio Massa, per li quali il Mol-

(1) *Observat. 6. ad Consuet. si moriatur n. 10.*

(2) *Controv. 1. n. 38. in fin.*

Molfesio avea scritto quel suo Consiglio ; ma sì bene Lucrezia di Massa come più prossima in grado tra' contendenti.

A comprender però quanto sia vano cotesto argomento, basterà fare la seguente riflessione. La causa non fu decisa a tempi del Molfesio, ma lunga stagione dopo, che egli avea scritto. Nel suo Consiglio disteso per detta causa fa egli menzione de' contendenti, che erano in giudizio, cioè di Giambatista, e di Ottavio di Massa da una parte, e di Valerio di Palma congiunto per mezzo dell'ava dall'altra. Di altri non fa egli menzione. Or se il S. C. il quale decise sì fatta causa molto tempo dopo, che il Molfesio avea scritto, ammise alla successione Lucrezia di Massa, l'ammise forse, perchè era questa succeduta a' diritti di Ottavio, e di Giambatista ambedue della linea materna.

Il dirsi, che fu ammessa, perchè forse era in terzo, o in quarto grado distante dal defonto, e per conseguenza più prossima de' contendenti succennati, i quali erano in quinto grado, non persuaderà certamente chicchessia; giacchè non è da credere, che il congiunto per parte dell'ava cioè Valerio de Palma,

e gli

e gli ſteſsi congiunti della linea di Maſſa foſſero ſtati così ardimentoſi a proſeguire sì fatta lite, che meritò una ſeria, e rinomata deciſione del S. C., quando foſſe in giudizio comparſa persona della linea materna più proſsima in grado al defunto, alla quale di neceſsità dovea la ſucceſsione deferirſi.

Confermaſi quanto noi diciamo per quel, che laſciò ſcritto il Montano. Volea queſti dimoſtrare, che alla ſucceſsione de' beni materni ſon da preferirſi ſempre i congiunti della linea della madre, in eſcluſione di coloro, che ſono della linea dell' ava. Quindi ſi vale delle autorità di molti Srittori, e fra queſte di quella del Molfeſio, ſecondo la quale dice eſſerſi ben due volte giudicato da' noſtri Tribunali: *Ex his patet*, egli dice, *deciſionem factam in dicta cauſa Comitiſsæ S. Valentini non pertinere ad noſtram facti ſpeciem* (1) *quo fit ut cum pro prima opinione, ſcilicet pro proximioribus ex parte matris habeamus verba Conſuetudinis ſi quis, vel ſi qua, habemus claram gloſsæ intentionem ſupra explicatam, habeamus*

(1) Di queſta deciſione tornerà luogo di parlare più giù.

mus quoque graves auctores, scilicet Colutium Coppola, Gasparem de Leo, Pisanellum cum sua distinctione approbata a S. R. C. Patrem Molfesium, & binas res judicatas juxta hanc opinionem, & etiam a senatu Lusitano. E per vie più confermare il suo assunto, reca inoltre la decisione fatta per la successione de' beni materni di Vincenzio de Lega colle seguenti parole: *Immo modernis temporibus fuisse sic quoque judicatum in causa Johannis Vincentii de Lega, in qua fuit disceptatum, an ex mutatione personæ mutetur qualitas bonorum, in qua causa scripsit P. Molfesius in Consil. 50. n. 39. usque ad 43. sed non refert, quid fuerit decisum; attamen existente Commissario Joh. Baptista Meliore, fuit prælata Lucretia de Massa, uti proximior in gradu & conjuncta Joh. Vincentio ex linea materna die septima Februarii 1618. in Banca Sarri* (1).

Or non avrebbe certamente il Montano fatto uso di un tal esempio, quando gli si sarebbe potuto opporre, quel che oggi oppone il nostro Avversario. Ma co-

(1) *Montan. loc. cit.*

comunque vada la faccenda, basta pel nostro assunto, che il S. C. ammise Lucrezia de Massa, *UTI PROXIMIOR IN GRADU, ET CONJUNCTA JO: VINCENTIO EX LINEA MATERNA*. Sono queste le due condizioni, che, come dicemmo fin dal principio di questa scrittura, richieggonsi perchè possa aver luogo la succession consuetudinaria; condizioni, le quali mancano affatto a' Figliola.

L'altra decisione del S. C. è di freschissima data. All' eredità materna di D. Agnello Ciampitelli trapassato nel 1778. concorreano i fratelli delle Donne congiunti al defunto per mezzo della costui madre Teresa delle Donne, ed i Caldora congiunti per parte dell'ava. La G.C. della Vicaria decider non volle in quella occasione l'articolo, se cioè concorrer potessero a' beni materni di D. Agnello Ciampitelli quei della linea rimota, cioè della linea dell'ava, quali erano appunto i Caldora. Quindi nello spedire il preambolo de' beni materni dal S. C. commessole, vi comprese costoro per due delle cinque porzioni; ma per non pregiudicare in menoma parte i congiunti della linea materna, fece la seguente soggiunta: *Verum pro prætensis pro parte dictorum coniunctorum*

ex

ex parte matris , an scilicet inspicienda sit proxima, vel remota , sive immediata, vel mediata causa obventionis bonorum ; & an fratres Caldora indiscriminatim admittendi sint in omnibus bonis maternis, salvis eorum juribus, partes adeant S. C. penes acta hereditatis quondam D. Agnelli Ciampitelli (1).

La Vicaria dunque altro non fece, se non se dichiarar la congiunzion di parentela de' Caldora col defunto. Ma rimise l'esame dell'articolo al S. C. E comechè detto Supremo Tribunale in grado di gravame confermato avesse il decreto della Vicaria contenente moltissimi capi; volle nondimeno riserbarsi la decisione del mentovato articolo separatamente. Onde disse così: *Salvis tamen utriusque juribus in S. C. penes acta hereditatis tempore immissionis in beneficium prædictorum de Caldora pro declaratione, an eis debeatur pro duabus portionibus etiam in bonis ex hereditate quondam Nicolai delle Donne* (era questi l'avo materno) *& ex utraque linea perventis quondam D. The-*

(1) Il processo di tal causa esiste presso lo Scrivano Albini in Banca di Graziano.

Theresiæ ipsius filiæ, matri defuncti D. Agnelli Ciampitelli.

I congiunti però della linea materna proponendo il gravame avverso di cotesto decreto, dimandarono, che il S. C. immantinenti decidesse, senza aspettar il tempo della immissione, di non competere diritto alcuno a' Caldora su i beni da Teresa delle Donne pervenuti al figliuolo di lei D. Agnello Ciampitelli. Fu la causa nel 1781. precedente un serio, e maturo esame, decisa. Nella decisione intervennero, oltre a' Ministri della Ruota, tre aggiunti per ogni verso rispettabilissimi. E la decisione fu concepita ne' seguenti termini: *Suspenso decreto S. C. quoad decretum præambuli prædicti quondam D. Agnelli Ciampitelli pro binis portionibus interponi ordinatum in beneficium fratrum de Caldora, terminus eodem decreto datus etiam currat &c. Idemque præcitatum decretum quoad bona etiam sita intra districtum huius Civitatis præfato D. Agnello perventa a matre, vel ab aliquo ex linea materna, exequatur pro nunc in beneficium supradictorum magnificorum Ciampitelli* (eran costoro cessionarj de' Fratelli delle Donne) *pro tribus ex sex portionibus, & reliquæ tres prætensæ per Illustrem*

ſtrem Marchionem Valva, D. Adeodatum de Marino, & D.Octavianum Valva remaneant ſub ſequeſtro.

Si vuol quì notare per la retta intelligenza del traſcritto decreto, che queſti ultimi, che quivi ſi accennano, eran diſcendenti da femmine agnate della famiglia delle Donne. Ed il S. C. non fidoſſi allora nè pure di ammetterli alla ſucceſſione de' beni materni di Agnello Ciampitelli in concorſo degli agnati della famiglia delle Donne; e quindi ordinò per le porzioni di coſtoro il ſequeſtro.

I Fratelli Caldora intanto avverſo del ſurriferito decreto produſſero le nullità, le quali furono ſolennemente diſcuſſe con due altri ragguardevoliſſimi Miniſtri aggiunti; ed il decreto reſtò confermato.

Or dopo la veridica ſtoria di coteſta cauſa, ſi ravviſa certamente qual conto è da tenere della pretenſione de' Signori Figliola. Il S. C. in quella occaſione non volle nè anche menar buona la pretenſione de' diſcendenti da femmine agnate della linea delle Donne in concorſo degli agnati della ſteſſa linea, e ſottopoſe le porzioni a coſtoro ſpettanti ad un ſequeſtro. Quindi con qual coraggio potranno i Figliola nè agnati, nè diſcendenti da femmine agnate della li-

linea Bombace aspirare alla successione, di cui si tratta? Qual diritto può loro somministrare Faustina Figliola maritata nella famiglia Bombace, per escludere un' agnata di questa linea, la quale è espressamente dalla consuetudine invitata a succedere?

Ma in questo rincontro oppone anche il nostro riverito contradittore, che i Fratelli Caldora posson vantare a lor pro due decisioni, per le quali furono eglino ammessi, cioè una della Vicaria e l'altra del S. C. Vanissima obbiezione; quando si rifletta, che e nell' una, e nell'altra non fu deciso l'articolo, del quale specialmente si trattava; articolo, che venne quindi ben due volte deciso solennemente contro de' Fratelli Caldora. Che se poi la pretension di costoro fu sottoposta a termine ordinario, sa ognuno, che il termine per istile de' nostri Tribunali non denegasi a qualunque stranissima pretensione.

Ecco dunque come il S. C. ha trattato i congiunti per mezzo dell'ava, allorchè han preteso costoro di concorrere alla successione de' beni materni co' congiunti al defunto per mezzo della madre. Ha sempre il suddetto ragguardevolissimo Tribunale escluso quelli, ed

ed ammesso questi, perchè tale è la mente dello Statuto, perchè così il medesimo è stato tutto dì interpetrato e qui, ed altrove, ove esso ha vigore; e perchè questa è la dottrina comunemente ricevuta nella cattedra, e nel Foro.

C A P. III.

Si dimostra, che gli argomenti tutti, i quali si propongono dal nostro Contraddittore giovano di molto al nostro assunto.

ORa entriamo senza dubbio in uno spinoso sentiere, ove ci trae il nostro valente Contraddittore. Egli per sostenere un assunto non favorito dalla legge, nè dal foro, ha dovuto calcare strade non da altri battute; di modo che avrebbe ben potuto dire quel, che Lucrezio, nel dar cominciamento al suo quarto libro della Natura delle cose, di se disse: *Avia Pieridum peragro loca nullius ante Trita solo*. Quindi a menare avanti la sua impresa, ha dovuto egli dire, che non si è finora ben capito il Napodano; che in grossolani errori sia miseramente caduto il de Rosa; e fi-

e finalmente che il Molfesio sia stato un Frate allevato nel chiostro più sofista, che ragionatore. E comechè l'un di questi due, cioè il de Rosa abbia meritata la stima universale del Foro, e l'altro gli elogj del Toppi, e del famoso nostro Pietro Giannone (1) pur tuttavolta non han potuto sfuggire la terribile sferza del nostro acutissimo Contraddittore. Nè potea esser altrimenti se l'opinare di tutti e tre i succennati Scrittori, i quali sono stati sempre ripatati i migliori interpetri delle nostre Consuetudini, è a dirittura opposto al suo novello sistema. Noi dunque in questo capitolo risponderemo agli argomenti, che il nostro venerato contraddittore col suo fecondissimo ingegno ha saputo escogitare per sostenere il suo assunto. Ma protestiamo di non volerlo seguire nelle quistioni, che crediamo alquanto rimote dall' oggetto presente. Nè questo agio abbiamo, nè questo tempo. Senzachè crederemmo di peccare *in publica commoda*, trattenendo i savissimi, e pur troppo occupati Ministri, i quali la presente causa han-

(1) Istoria Civ. del Regno di Napoli *lib. XXI. c. 7.*

hanno a decidere, in accademiche quiſtioni.

Il noſtro riverito Avverſario impiega buona parte della ſua Scrittura a dimoſtrare, che la voce *proximiores* della Conſuetudine non comprenda i ſoli agnati, ma i cognati altresì. Ciò da noi non ſi nega: ſi ſoſtiene però come un aſſioma indubitato, che i cognati a poter alla ſucceſſion conſuetudinaria aſpirare, debbano eſſer di neceſſità diſcendenti da femmine agnate della linea, cui i beni debbon ritornare; perchè altrimenti non potrebbero dirſi *de linea patris, vel matris*. Si è ciò da noi dimoſtrato a ſufficienza nel primo capitolo di queſta ſcrittura; ma ora vogliamo riconfermarlo cogli ſteſſi luoghi degli Autori citati dal noſtro degno Contraddittore. Dice egli, che il Napodano, avendo propoſta la domanda, ſe la Conſuetudine colla parola *proximiores* aveſſe dinotato gli agnati, riſpoſe con una negativa; e ne recò l'innegabile pruova tratta dagli eſempj: *Sed videtur quod non; nam ex parte patris poſſunt eſſe & cognati, ut deſcendentes ex amita, quæ fuit ſoror patris, item deſcendentes ex magna amita, quæ fuit ſoror avi, item deſcendentes ex ſorore patrueli defuncti, qui omnes ſunt proximiores ex parte patris, & tamen*

H *ſunt*

sunt cognati, ex qua per fœminas coniunguntur (1). Or non si può dubitare per le parole *ex parte patris*, che quì rechi il Napodano un esempio per la successione a' beni paterni, e dice, che a questa possano aspirare anche i cognati: ma quali cognati? *Descendentes ex amita, ex amita magna, ex sorore patrueli.* E non son costoro discendenti da femmine agnate? *L' amita* cioè la sorella del padre, *l' amita magna*, o sia la sorella dell'avo paterno, *la sorella patruele*, cioè la figliuola del *patruo* son certamente femmine agnate della linea paterna.

Siegue dopo del Napodano un' autorità di Muzio Antonio Grossi anche Interpetre delle nostre consuetudini, ne' seguenti termini: *Qua de re hic non curatur de agnationis, & cognationis differentia, quum possint esse proximiores defuncto descendentes ex amita, vel descendentes ex sorore patrueli, qui omnes dicuntur cognati, quia per feminas conjunguntur, & nihilominus succedunt, quum sint proximiores* (2). Fa menzione

(1) *Ad dictam Consuet. n.* 168.

(2) *Ad Consuet. si quis vel si qua adnot. VII. n.4. & 5.*

zione costui de' discendenti dall'*amita*, e dalla sorella *patruele*, i quali sono discendenti da femmine agnate della linea paterna.

Dello stesso conio sono le autorità del de Rosa, e del Montano, e i molti esempj di cose giudicate, che si rapportano dal nostro Contraddittore; dimodochè non rimane luogo a dubitare, che i cognati a poter succedere in forza della Consuetudine, debbano necessariamente esser discendenti da femmine agnate del'a linea, cui succeder si vuole; giacchè altrimenti non possono dirsi *de linea*. Quindi crediamo a proposito conchiuder colle parole dello Scoppa: *Ad hoc, ut quis possit dici conjunctus alicui ex parte patris, oportet, ut habeat vinculum agnationis, seu derivationem ab aliquo, qui sit ex illa linea paterna*, QUÆ PLANE PER FŒMINAM HAUD AGNATAM NON FORMATUR; NAM UT DICATUR DE LINEA NECESSE EST, UT AB EODEM STIPITE DESCENDENTIAM HABEAT (1). Ed ecco, che da noi non si confonde, come dal degno Contraddittore si asserisce, la famiglia, che abbraccia i soli agnati, colla li-

(1) *Scopp. ad controver. Merlin. cap. 49. n. 59. tom. II.*

linea, la quale comprende agnati, e cognati. Noi abbiam ſoſtenuto, e ſoſteniamo col ſentimento della Conſuetudine, colla interpretazione data a queſta da tutti gli Scrittori, e colle deciſioni de' noſtri Tribunali, che i cognati a poter ſuccedere debbon neceſſariamente dimoſtrare la loro diſcendenza da femmina della famiglia, perchè altrimenti non poſſon giammai dirſi della linea paterna, o materna. Or ſe coteſta condizione manca a' Figliola, ſtraniſſima certamente dee la loro pretenſione riputarſi. Ma ſi vada oltre.

Il noſtro Contraddittore per dimoſtrare, che i ſuoi Clienti ſieno della linea materna di Felicia de Turri, ricorre alla legge decima del Digeſto ſotto al titolo *de gradibus, & affin.* Ci dice che nel paragrafo undecimo di quella legge il Giureconſulto Paolo comincia a fare la numerazione de' gradi, donde è compoſta la linea: Che nel paragrafo ſediceſimo della ſteſſa legge ſi numerano le perſone del quinto grado, che giungono ſino a centottantaquattro, fra le quali noveranſi il figlio, e la figlia dell' *avunculo magno*, cioè il figlio, e la figlia del fratello dell' ava, o ſia il nipote, o la nipote *ex filio* del *proavo*, o della *proa-*

proavia , che sono il consobrino , e la consobrina del padre o della madre , e che in cotesto grado ritrovandosi i Figliola , cioè essendo consobrini di Fortunata Bombace madre di Felicia , sien perciò a questa congiunti di quinto grado *ex linea materna*.

Or tutto sì fatto ragionamento non altro ci può dimostrare, se non se, che i Sig. Figliola sien congiunti a Felicia in quinto grado: e questo da noi non si nega. Ma non potrà giammai dimostrare, che sieno essi della linea materna di Felicia, alla quale linea prescrive la nostra Consuetudine, che i beni faccian ritorno. Di fatti chi non vede, che in quella legge del Giureconsulto Paolo, la quale si cita, si numerano soltanto i gradi di cognazione, ma non già le linee? Ed o quanti assurdi nascerebbero dal credersi altrimenti! Si confinerebbero in una linea sola tutte le persone, che congiunte si trovano nel medesimo grado. E che sia così, di leggieri si raccoglie dalla stessa legge. Quivi il succennato Giureconsulto comincia la numerazione dal primo grado in su, nel quale trova due persone, il padre cioè, e la madre: *Primo gradu cognationis sunt* *sur-*

sursum versum duo, pater, & mater (1). Or il padre, e la madre sono certamente di due linee diverse, non appartenendo un coniuge alla linea dell'altro, comechè il Giureconsulto gli trovi nel grado stesso. Novera nel secondo grado l'avo paterno, e l'ava paterna, l'avo materno, e l'ava materna. Donde siegue, che essendo diverse le linee di ciascun de'conjugi, e diverse le linee di ciascun padre di famiglia, i congiunti del secondo grado trovar si debbono in quattro linee diverse, cioè nelle linee dell'avo paterno, e materno, e nelle linee dell'ava paterna, e materna. Così di mano in mano vengonsi a moltiplicare le linee coll'andar avanti nella numerazione de' gradi.

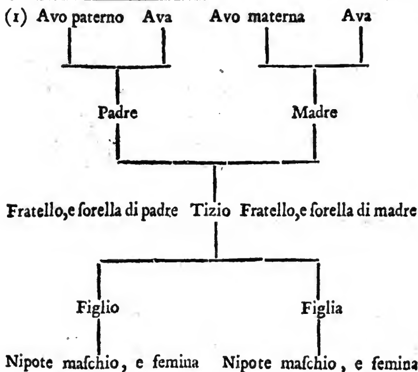
Questo però, che noi diciamo, vie più si conferma da ciò, che avea detto Paolo nella legge antecedente cioè nella legge nona: *Ex superiore autem, & secundo gradu transversæ lineæ pendent, quas omnes latiore tractatu habito in librum singularem contenimus.* Ed ecco un'altra quantità di linee diverse tra loro, che col numero del più il Giureconsulto appella *linee*

(1) §. 12. *d. l.*

nee traverſali. Queſte linee traverſali, le quali ſono molte cominciano la loro dipendenza dalla linea ſuperiore, e non prima del ſecondo grado di eſſa. Vediamone l'eſempio nelle perſone di queſto ſecondo grado di linea ſuperiore, ſecondo la deſcrizione dello ſteſſo Paolo. *Secundo gradu duodecim perſonæ continentur hæ; avus, hoc eſt patris & matris pater, item avia ſimiliter tam paterna, quam paterna, frater quoque per utrumque parentem accipitur . . . . Soror ſimiliter numeratur, ut frater: nepos quoque dupliciter intelligitur, ex filio vel filia natus: idem eſt & in nepte*. In queſto ſecondo grado ſi trovano due avi, i quali eſſendo tutti e due padri di famiglia, formano ſenza alcun dubbio due linee diverſe: Si trovano due avole, le quali non eſſendo delle ſteſſe famiglie de' loro mariti, appartengono certamente a due altre linee diverſe; e già abbiamo quattro linee diverſe fra loro. Il fratello e la ſorella della parte paterna appartengono alla linea dell'avo paterno: alla quale appartengono ancora il nipote maſchio e la nipote femina *ex filio*. Non è così del fratello e della ſorella della parte materna; queſti apparterranno alla famiglia del padre loro, e quindi formeranno una quin-

quinta linea: ed altre linee si formeranno dal nipote maschio, e dalla nipote femina *ex filia*, la quale potendo avere diversi mariti, procrear può figli appartenenti a diverse linee ancora (1).

Ed ecco dimostrato apertamente, come le persone situate da Paolo nel secondo grado di parentela appartengono almeno a sei linee diverse: onde accade, che sicuramente dee riputarsi falsa quell' asserzione, per la quale

(1) 

le si vuole, che sieno d'una stessa linea tutti quelli, che appartengono ad uno stesso grado: perchè alcuni appartengono alla stessa linea, ed altri a linee tutte diverse.

Or di tante linee e sì diverse ragiona forse il G. C. Paolo nella legge decima? Certamente che no. Il nostro Contraddittore però sostiene l'opposto, perchè crede, che la detta legge contenga l'intero trattato mentovato da Paolo nella legge a questa antecedente colle parole: *Ex superiore autem, & secundo gradu transversæ lineæ pendent, quas omnes latiore tractatu habito in librum singularem conteximus.* Cotesto libro, egli dice, *ci è stato conservato da Triboniano nella legge* 10. *D. de grad. affin. & nom. eor.* Ma si persuada, che la legge decima è un frammento di quel Trattato; frammento, nel quale di gradi soltanto si parla, e non di linee.

Il suddetto libro esistea intero a tempo del Cuiacio, secondochè costui riferisce per testimonianza di colui, che il possedea (1). Ed il dottissimo Binkersoek dice,

(1) *Cujac. observ. lib. VI. c.* 40.

ce, ch' egli desiderava ardentemente di osservarlo, per toglierſi così alcuni dubbj, che ſu quella legge, o ſia ſu quel frammento gli eran ſurti: *Intelligit Paulus*, ſon ſue parole, *Librum ſingularem, quem ſcripſit de gradibus, & adfinibus, & nominibus eorum*, *e quo ſupereſt unica l. 10. h. t. Eum librum adhuc extare integrum ex teſtimonio poſſeſſoris adfirmat Cujacius lib. VI. obſerv. c. 40. Magni vellem ejus inſpiciendi mihi daretur poteſtas, non alio fine, quam ut conſtituere poſſem de quibuſdam locis in d. l. 10. quæ nunc me habent valde ſollicitum* (1).

Quanto noi abbiam dimoſtrato colle parole de' giureconſulti Romani, è dimoſtrato anche coll' autorità del Napodano in ordine alle noſtre Conſuetudini. Coſtui parlando del ſucceſſore invitato dalla conſuetudine all' eredità del defunto, dà la prerogativa al più proſſimo di quella linea, onde ſon venuti i beni, cioè al più proſſimo della linea materna ne' beni materni, ed al più proſſimo della linea paterna ne' beni paterni. *Sic inter eos, qui ſunt in* EADEM LINEA *&*

ex

(1) *Bynkerſ. Obſervat. Juris Rom. lib. V. c. 10. in fin.*

ex eadem parte, puta PATRIS, *vel* MATRIS, *habet locum prærogativa gradus* (1) *:* perchè *proximiores dicuntur qui sunt in eadem linea, qua fuit defunctus, & dicuntur proximiores respectu aliarum linearum* (2), le quali linee sono diverse, perchè *linea est supra, infra, & ex latere* (3) secondochè la descrisse Paolo. L' essersi dal Napodano distinto *la linea del padre, e della madre*, l'essersi distinti i più prossimi *d' una linea* riguardo alle *altre linee*, e distinte altresì le linee *superiori, inferiori, e collaterali*, è chiara dimostrazione, ch' egli comprese la diversità di tutte queste linee ; e comprese perciò, che si può esser congiunto al defonto per via di varie linee secondo il grado, che si occupa.

Ma ci sembra di esserci per troppo trattenuti su questo argomento dell' Avversario, dal quale altro non può ei raccogliere, che quante volte si dovesse a Felicia succedere secondo la disposizione del diritto comune, i suoi

(1) *Ad Consuet. si quis vel si qua n.* 128.

(2) *Ib. n.* 164.

(3) *Ibid. n.* 237.

i suoi clienti sarebbero più prossimi in grado; ma non potrà mai trarne, che dovendosi alla medesima succedere secondo il diritto consuetudinario, cioè colla distinzione delle linee, e de' beni, sieno essi i successori dalla Consuetudine invitati.

Si dice in terzo luogo dal nostro Contraddittore, che la Consuetudine non ha riguardo all'origine rimota de' beni, ma alla *obvenzione* prossima, ed immediata. E perciò, quantunque i beni sieno alla madre pervenuti dall'avo materno del defunto, sì fatti beni nella persona della medesima divennero beni di lei, cioè beni materni. Quindi essendo in seguito a lei succeduto il figlio, e questo trapassato, a tutti i suddetti beni succeder debbono i più vicini suoi congiunti pel lato materno.

A questo varco stavamo noi aspettando il nostro Contradittore; e crediamo, che la passion della causa non ha gli fatto ravvisare, che cotesto argomento anzichè di giovargli, gli noccia oltremodo. Noi dunque siamo in questo di accordo, che cioè la Consuetudine attende la cagion prossima, e non rimota, affinchè i beni ritornino alla stessa linea, donde al defunto pervennero. E veramente si rileva ciò con net-

nettezza dalla Consuetudine stessa, la quale prescrive, che a' beni pervenuti al defunto dalla madre, o da altri della linea materna, succedano i più prossimi *ex parte Matris: Præterquam in bonis, quæ obvenerunt defuncto a matre, vel aliquo ex linea materna, in quibus proximiores ex parte matris succedunt*. La prossima ed immediata linea della madre, che i beni al defunto trasmise, ha in mira la Consuetudine, ed i congiunti di questa linea invita essa alla successione. Quindi non eran necessarie, per ciò dimostrare tante autorità di Dottori, e di cose giudicate, quante ne reca il nostro Avversario. Si vegga ora, se tal disposizione della Consuetudine possa importare, che debbansi ammettere alla successione quei della linea Figliola, o pur quelli della linea Bombace. Chi dice cagion prossima, dice senza dubbio linea prossima. A conoscere dice il de Rosa, da quale linea i beni al defunto pervennero, sempre riguardar si dee la persona immediata, dalla quale il defunto i beni ricevette: *Unde statue regulam, quod ad sciendum, a qua linea bona obvenerunt ultimo defuncto, ut possit decidi qui, & cujus lineæ succedant, semper inspicienda est persona immediata, a qua ipse ultimo defunctus habuit,*

ut

ut veniant proximiores illius lineæ (1). Nel caso nostro dunque qual è la persona immediata, dalla quale i beni alla defunta pervennero? Ci si risponderà certamente, Fortunata Bombace. La linea Bombace dunque è la linea prossima, cui i beni debbon ritornare. Ma ricorrendosi alla linea Figliola, chi non vede, che si ricorre ad una linea più rimota, cioè alla linea dell' ava?

Nè ci si dica che la linea Figliola è la linea della madre, cioè la linea prossima; perchè da questa proposizione nascerebbe un assurdo insopportabile. Dimandiamo noi se la linea Figliola è la linea della madre, la linea Bombace quale linea sarà? Non si potrà negare, che sia pure la linea materna di Felicia. Avremmo dunque due linee materne della defunta, cioè la linea Figliola, e la linea Bombace; il che sarebbe un assurdo. Non si può mettere in dubbio dunque, che la linea Figliola sia la linea dell' ava materna, e che la linea Bombace sia la linea materna; e per conseguenza quella più rimota, e que-

(1) *Ad dict. Consuet. n.* 398.

questa più prossima.

Ma non ricorrete voi all'avo materno, cioè a Giuseppe Bombace, ci si potrà dire, per formare lo stipite della linea? Dunque ricorrete alla linea rimota dell'origine de' beni. Questo è un equivoco che volontariamente si vuol prendere. Se Fortunata madre di Felicia non fosse della famiglia Bombace, e da noi si ricorresse a Giuseppe Bombace, dal quale furono i beni in origine tramandati ad essa Fortunata, in questo caso valevole sarebbe l'argomento de' Signori Figliola. Ma quante volte Fortunata è della linea Bombace, ricorrendosi da noi a Giuseppe padre di lei per dimostrar la congiunzione nella linea Bombace, si viene a ricorrere alla stessa linea di Fortunata, e non già a linea diversa, o più rimota. Sembra dunque dimostrato, che prescrivendosi dalla Consuetudine di doversi attendere l'*obvenzione prossima*, gl'invitati a succedere sien quelli della linea Bombace, dalla quale i beni al defunto immediatamente pervennero, e non mai quei della linea Figliola, che è linea diversa, e più rimota.

Ed in vero è egli indubitato, che la linea della *obvenienza* de' beni, di cui si tratta, sia la linea Bomba-

bace, perchè Fortunata Bombace fu colei, che quelli trasmise a Felicia. Se dunque debbon cotesti beni ritornare alla linea della *obvenienza*, cioè alla linea, dalla quale detti beni uscirono, i Signori Figliola per poter a' medesimi succedere dovrebbero dimostrare di aver essi grado in quella linea. A buon conto dovrebbero essi trovarsi nella linea Bombace, ed in questa linea vincer colla prerogativa del grado gli altri concorrenti. Or dimostrino i Signori Figliola di esser nella linea Bombace, che noi daremo *manus victus*. Ma fintantochè ciò non dimostreranno, come non possono affatto dimostrarlo, invano aspireranno alla successione di quei beni, cui non sono nè dalla legge, nè dalla testatrice chiamati.

Rendesi ciò sempre più manifesto, allorachè si riflette, che quando i beni di Giuseppe Bombace a Fortunata di lui figliuola si trasmisero, la linea non mutossi affatto, perchè passaron quei beni a persona della sua agnazione, e discendenza: *Nam si succedens*, dice a tal proposito il de Rosa, *est ejusdem agnationis cum defuncto, puta si a patre transeant bona in filios, & nepotes ejusdem agnationis descendentes, vel a fratre transeant bona in fratres, vel in patruos agna-*

gnatos; tunc linea non mutatur, quia omnes & ultimus reperitur ejusdem agnationis, & lineæ, & in successione de isto jure patrio proximior ejusdem lineæ ultimi morientis præfertur (1). Quando dunque i beni da Giuseppe Bombace passarono a Fortunata (*a patre in filiam*) la linea Bombace non mutossi, perchè era la figlia *ejusdem agnationis, & lineæ*.

Ma nè pure mutossi la linea, quando i beni da Fortunata passarono a Felicia, per la ragione, che la linea non si muta per una sola *trasmissione* in altri di diversa famiglia: *Si vero succedens* dice il citato de Rosa, *est diversæ agnationis, & diversæ familiæ, utputa filius successit matri* (e noi diremmo *Felicia successit Fortunatæ*) *frater vel soror uterina successit fratri &c. Et tunc per unam manus mutationem, & per unicam successionem non mutatur linea, & apud primos successores remanebunt bona de linea matris vel fratris* (2). Rimasero dunque i beni passati da Fortunata a Felicia *de linea matris*, cioè della stessa linea Bombace, la quale, per ciò che abbiamo detto,

K non

(1) *Ad d. Consuet. n. 397.*

(2) *Loc. cit. n. 397.*

non si mutò con tal passaggio .

Ciò premesso , noi ragioniamo così : Il Napodano (1) , e tutti gl' interpetri della Consuetudine suddetta , seguendo per altro la mente della medesima , dicono , che colui , il quale vuol succedere debba essere necessariamente il più prossimo *in illa linea* , *in qua fuit defunctus* . Or per rispetto a beni materni in quale linea , era la defunta Felicia ? Nella linea Bombace certamente , la quale come abbiamo testè ravvisato non cambiossi giammai . Fa d' uopo dunque , che i Figliola a poter succedere dimostrino di essere *proximiores* nella linea Bombace , che è appunto quella linea *in qua fuit defuncta* rispetto a beni materni . Ma se ciò non posson dimostrare , chi non vede quanto ingiustissima sia la lor pretensione nel voler escludere il nostro Cliente , il quale rappresenta i dritti della persona più prossima di quella linea , nella quale la defunta ritrovavasi ?

Che diremo dunque del finto preambolo di Steffano Zacchia spedito dal nostro Contraddittore , per combatter

(1) *Napod. ad d. Consuet. n. 164.*

ter mostri ideali, e per rilevar quegli assurdi, i quali affatto non vi sono, ammettendosi il nostro cliente alla successione, di cui si tratta? Sarà quello un lavorìo del suo fecondissimo ingegno, ma non potrà alcun giovamento recare a' suoi Clienti.

Ma passiamo ad un caso rapportato dal de Rosa, che dal nostro Contraddittore si crede, ma invano, che possa favorire al suo assunto. Tizia avendo beni paterni, dota la sua figliuola Mevia con questi beni. Muore Tizia, e di là a poco Mevia, senza lasciar di se prole alcuna. Alla successione della dote di Mevia aspira Sejo fratello uterino di Tizia dotante; ed aspirano pure i più prossimi del lato paterno di Tizia, i quali sostengono appartener loro la dote di Mevia, perchè a costei costituita da' beni paterni. Il caso vien dal de Rosa deciso a pro del fratello uterino; perchè quantunque fosse vero, che dal padre cotesti beni a Tizia pervennero, pure a Mevia non pervennero dall' avo, ma sì bene dalla stessa madre. Onde dovendosi nella distinzione de'beni considerar l'origine prossima, ed immediata, la dote di Mevia considerar si dovea come materna; e per conseguenza alla successione della medesima am-

metterſi dovea il fratello uterino della madre, come il più proſſimo della linea materna.

Or dal caſo eſpoſto, altro non può ricavarſi ſe non ſe, che nella ſucceſſion conſuetudinaria ſi debba attendere l' origine proſſima, ed immediata della *pervenienza* de' beni, e non già la rimota. E ſiccome il fratello uterino della madre, dalla quale i beni alla figlia pervennero, e il più proſſimo della linea materna, così quegli viene alla ſucceſſione ammeſſo in eſcluſione degli altri. Gli uterini tra loro non hanno altro attacco, che per la madre; quindi è che la linea de' medeſimi prender ſi dee di neceſſità dalla madre loro, dalla quale eſſi dipendono. Ed è queſto il ſolo caſo, nel quale la donna ſi conſidera come cagione efficiente della linea de' ſuoi figliuoli. Ciò era ſtato antecedentemente avvertito dallo ſteſſo de Roſa, allorachè diſſe, che i fratelli uterini tra loro ſuccedonſi ne' beni materni, perchè ſon figliuoli della ſteſſa madre, e conſervano la linea di lei: *Nam frater uterinus Matris Caii, eſt in eadem linea cum Matre Caii, quia ambo deſcendunt ex eadem matre.* ET QUIA CONJUNCTIO FIT PER MATREM, *ideo iſte frater uterinus*

nus dicitur proximior ex linea materna Caii (1).

Non può dunque in modo alcuno giovar l'esempio soprarrecato a' Signori Figliola. E che forse sono essi fratelli uterini di Fortunata Bombace? In questo caso, quando cioè fossero fratelli uterini di costei, potrebbero essi dire coll' autorità del de Rosa di essere della linea materna di Felicia de Turri.

Quel, che finora si è detto, si può applicare alla decisione di Matteo degli Afflitti, che si reca pur dall'avversario. Avea una donna lucrato l'antefato in usufrutto; ma in luogo del medesimo per convenzione le fu dato un fondo in proprietà. Passò quindi colei a seconde nozze, avendo già una figlia del primo matrimonio. Procreò altra figlia col secondo marito, e venendo a morte lasciò eredi ambedue le suddette sue figliuole. Di là a poco trapassò la figlia del primo marito. Pretendevano i più prossimi *ex patre patris* quel fondo, che per l'antefato era stato dato alla madre, perchè *ab origine* era il medesimo provenuto dal padre della defunta. Opponeasi la sorella uterina sostenendo, che dovendosi riguardar l'origine prossima ed immediata, si dovea quello considerare, co-

(1) *L. cit. n.* 383.

come roba materna, perchè dalla madre tramandato immediatamente alla defunta: e che essendo essa sorella uterina di costei, era perciò la più prossima della linea materna, e per conseguenza quella che era chiamata dalla Consuetudine a succedere. Il S.C. decise a pro della sorella uterina (1).

Or tanto l'esempio del de Rosa rapportato, quanto la decisione mentovata dimostrano, che nella succession consuetudinaria si debba riguardar la cagion prossima, e non rimota della *provvenienza* de' beni. Cosicchè se i beni son paterni, alla successione possono aspirare soltanto quei della linea paterna, e non altri di linea diversa, o più rimota; se per l'opposto i beni son materni non altri posson succedervi, che i congiunti della linea materna. Di fatti perchè nella decisione dell'Afflitto fu ammessa la sorella uterina nella successione di quel fondo immediatamente all'altra sorella pervenuto dalla comune madre? perchè si ebbe per vero, che la sorella uterina fosse la più prossima *ex parte*, *ex linea matris*. Ma noi confessiamo di non capire a qual oggetto siesi proposto da' Signori Fi-

(1) *Decis.* 127.

Figliola cotesto argomento, il quale come sopra dicemmo, non può giovare, ma nuocer loro indubitatamente. Essi mentre dicono, che attender si debba la cagion prossima, o sia la linea prossima della pervenienza de' beni; ricorrono nello stesso tempo non alla linea prossima, la quale fu la linea Bombace, ma ad una linea più rimota, che non ha niente di comune colla linea Bombace, dalla quale i beni immediatamente alla defunta pervennero. Ma sia pure qual si voglia l'oggetto, che hanno essi avuto in mira, a noi basterà di aver dimostrato, che tal di loro argomento giovi oltremodo al nostro assunto.

Ma se dagli argomenti fin qui addotti dal nostro Contraddittore niun vantaggio posson trarre i Signori Figliola; molto meno potran vantaggio essi ricavare dal caso del Reggente Rovito, che si reca. Trapassato il Principe di Solmona Orazio della No senza lasciar di se figliuoli, e senza testamento, alla materna eredità di lui concorse la zia materna, D. Beatrice Guevara, e la Contessa di Saponara ava materna. Il Rovito scrisse un suo Consiglio (1) a pro dell' ava,

(1) *Consil.* 100. *tom.* 1.

ava, sostenendo, che questa dovea alla zia preferirsi: ed avea forse, e senza forse giustissima causa. La nostra Consuetudine non parla affatto della successione degli ascendenti (1). Quindi non essendosi fatto alcun cambiamento al diritto comune dalle nostre leggi municipali, in forza di esso dovea l'ava succedere in esclusion de' collaterali; perchè gli ascendenti sono a questi preferiti, tranne se concorressero fratelli, o sorelle, i quali cogli ascendenti stessi si ammettono (2). Per questa ragione disse il Napodano, che a' collaterali gli ascendenti si preferiscono, perchè questi son dalla legge in secondo luogo, cioè dopo de' discendenti, chiamati a succedere: *Similiter pone, quod sit controversia inter lineam ascendentem & collateralem. Nam tunc præferuntur ascendentes, quorum est secunda causa* (3).

Ed ecco perchè il S. C. nel decidere la causa della successione di Giulio della Tolfa, ammise la Contessa di S. Valentino ava paterna, ed escluse il *patruo* del

(1) Veggasi il Provenzale sulla detta Consuetudine.

(2) *Auth. Defuncto C. ad Senatusconsultum Tertyll.*

(3) *Ad D. Consuet. n.* 153.

del defunto, secondochè attesta lo stesso Rovito in quel suo Consiglio; perchè cioè era quella ascendente, la quale per diritto vincer dovea il collaterale nella successione.

Posto ciò ben si ravvisa l' abuso che fa il nostro Contraddittore del seguente luogo del Napodano: *Pone sic casum; decessit quis superstitibus avo, vel avia, proavo, vel proavia paternis, superstitibus etiam sibi avo, vel avia, proavo, vel proavia maternis, & sic de aliis sursum. Quæritur quis ordo succedendi liberis non extantibus? Respondeo, quod avus, vel avia paternus præfertur proavo, vel proaviæ paternis, ac avo, & aviæ, ac proavo, & proaviæ maternis in bonis omnibus defuncti; præterquam in bonis, quæ obvenerunt eidem defuncto a matre, vel a linea materna, in quibus succedunt avus, & avia materna, & ceteri ascendentes secundum gradum, & sic inter eos qui sunt in eadem linea, & ex eadem parte puta patris, vel matris habet locum prærogativa gradus, ut hic in verbo proximiores* (1). Or preferendo il Napodano,

L

(1) *Loc. cit. n.* 129.

dano, si dice dal Contradittore, l'avo, e l'avola materna ne' beni materni all' avo, ed all' avola paterni; si scorge, che l' avola materna sia della stessa linea materna.

Da quel, che in breve abbiam di sopra notato, si comprende, quanto mal si adatti cotesto luogo del Napodano al caso presente. Di fatti non parlando la Consuetudine della successione degli ascendenti; e dovendosi quindi la medesima regolar col diritto comune, non potea altrimenti dire il Napodano; cioè escludere gli ascendenti, e preferire i collaterali, i quali niun diritto possono vantare, premessa l' esistenza di quelli. Questa è dunque la ragione, perchè a' collaterali le ave si preferiscono, e non altra. Ma può dà ciò seguire, che trattandosi di successione di collaterali, i congiunti dell'ava, i quali sono sempre fuori la linea di colui, cui si vuol succedere, si debbano alla successione ammettere, contro il sentimento della Consuetudine? Sicuramente che no. Mal si adatta dunque cotesto luogo del Napodano al caso presente. Noi trattiamo un caso di successione di laterali, che dal Napodano si disse ordine del tutto nuovo di succedere, perchè niente conforme al diritto Romano.

no. Cotesto ordine di succeder regolar, si dee col nostro particolare Statuto, il quale prescrive, che i beni tornino agl' individui di quella linea, donde sono usciti. Non può dunque trarsi argomento dalla successione degli ascendenti, che dal dritto comune prende sua norma a quella de' collaterali, la quale prende sua regola dalla nostra Consuetudine. Ma tutto ciò fu apertamente notato più giù dallo stesso Napodano, il quale dice di aver luogo quanto avea egli detto rispetto alla successione degli ascendenti, soltanto nell'esistenza di questi: ET HOC SI SOLI PARENTES SUNT (1).

La decisione rapportata dal Pansuto, che si reca dal nostro Contraddittore, altro non ci dimostra, che nella successione consuetudinaria riguardar si debba la cagione immediata della *obvenienza* de' beni, e non già la *mediata*, o sia rimota; e che per conseguenza se i beni immediatamente dalla madre passarono alla figliuola, alla morte di costei debbono alla linea materna ritornare, tuttochè in origine tali beni non sieno ma-

 terni.

(1) *N.* 130.

terni. Ciò, come abbiam ſopra dimoſtrato, non nuoce, ma giova oltremodo al noſtro aſſunto; perchè altro non pretendiamo noi, che i beni materni di Felicia ritornino alla linea Bombace, perchè a lei traſmeſſi immediatamente da un individuo di coteſta linea, quale appunto ſi fu la madre di lei Fortunata Bombace. Ma adagio, che egli è riuſcito finalmente al noſtro Contradittore di ritrovare uno Scrittore, il quale abbia ſoſtenuto la ragione de'congiunti per parte dell' ava. Queſti è, ſecondochè egli dice, il Canonico de Luca, il quale difeſe una congiunta per parte dell'ava, che pretendea la metà conſuetudinaria contro l'erede ſcritto: E pure più rifleſſioni ſon da farſi ſu coteſto caſo. Colui che ſcrivea da Avvocato per la congiunta per parte dell' ava, difendea coſtei contro il marito erede ſcritto dalla moglie. Non eſiſteano affatto congiunti della linea materna, i quali avrebbero potuto giuſtamente opporſi a colei, ed all' erede ſcritto; e finalmente non ſi ravviſa quale fuſſe ſtata la deciſione di quella cauſa, la quale Dio ſa qual eſito aveſſe avuto (1). Ma che dirà il noſtro Contraddittore, quando ſi vedrà anche dal de Luca abbandonato? Queſti nel corſo

dalla

(1) *De Luca de linea legal. art. 3. n. 42.*

dalla ſua opera de *Linea legali*, e propriamente nel libro II., ſcrivendo per la verità ſoſtenne quel che tutti gl' altri aveano inſegnato, cioè che per *proſſimiori ex parte patris, vel matris* non ſi poſſono intendere, che gli agnati, o i diſcendenti da femmine agnate; ma non mai coloro, i quali ſono congiunti al defunto per mezzo di femmine maritate nella di lui linea paterna, o materna: *Contrarium dicitur*, ſon ſue parole, *quod proximior ex parte patris non poſsit intelligi niſi de agnatis, vel de his, qui a feminis agnatis deſcendunt, in quorum numero ſunt filii amitæ, quæ eſt patris ſoror, ſeu filii ſororum avi, aut proavi, quæ amita magna, aut proavia dicuntur.* NON AUTEM DE HIS, QUI EIDEM PATRI, AVO, AUT PROAVO CONJUNCTI SUNT PER FEMINAS CUM ILLIS NUPTAS; ET NON POSSIT DICI DESCENDENS PER LINEAM PATRIS, DUM PERSONA, PER QUAM JUNGITUR IPSI PATRI, AUT AVO NON ERAT EJUSDEM AGNATIONIS, *ut declarat Napodanus in Conſuet. ſi quis vel ſi qua verbo ex parte patris n.* 167 (1).

 Fi-

(1) *De Luca de linea legali lib. II. artic.* 5. *n.* 4. *in fin.*

Finalmente non dobbiamo nè punto, nè poco brigarsi della decisione data fuori dal S. C. come si dice dal nostro Contraddittore, per la succession Consuetudinaria della vedova Teresa Barile. Con essa si vuole, che fossero stati ammessi alla successione tanto i congiunti alla defunta per mezzo dell'avo paterno, quanto i congiunti per mezzo dell'ava; dappoichè erano essi in ugual grado. Non dobbiamo di tal decisione brigarci, noi dicevamo, perchè si cita un processo, il quale non esiste affatto presso lo Scrivano, che ci si dinota. Quindi è che non possiamo sapere quale fosse stato l'attacco di parentela de'contendenti; e molto meno ci può esser noto, se tal decisione passata sia in cosa giudicata, o se avverso di esso pende ancora gravame alcuno.

Questi sono gli esempj, e le decisioni rapportate dal nostro contraddittore per sostenere il suo assunto, e su di queste sonosi formati diversi alberi; alberi o quanti infruttiferi per li suoi clienti!

CAP.

CAP. IV.

Si dimostra, che niun diritto hanno i Signori Figliola di succedere a' beni fuori del distretto.

NOn avremmo dovuto curarci dell'ultima opposizione de' Signori Figliola; tanto essa è frivola, ed insussistente. Ad ogni modo perchè non rimanga obbiezione senza la dovuta risposta, stimiamo a proposito in poche parole manifestarne l'insussistenza. Dicono essi che i beni fuori del distretto sono loro dovuti, perchè più prossimi in grado, e per conseguenza a questi invitati dalla Novella 118. dell'Imperador Giustiniano.

Ma ricordianci, che Felicia de Turri non si morì *ab intestato*, ma sì bene con testamento. E tanto è ciò vero, che la G. C. della Vicaria spedì il preambolo di Felicia *ex testamento*. Ricordianci altresì, che de' beni fuori del distretto avea la defunta facoltà di disporre; come di fatti ne dispose a beneficio del successore legittimo ne' suoi beni materni, e DELLA LINEA MATERNA colle seguenti parole: *Istituisco ne' miei beni materni, e della linea materna il mio successore*

cessore legittimo negli stessi beni materni, *e della linea materna*. Colui dunque che Felicia de Turri destina per erede de'suoi beni materni, dee aver la qualità di esser della linea materna di lei. Quindi ritrovata una volta cotesta persona nella linea materna, non potrà negarsi, che a lei l' universale successione di sì fatti beni si appartenga per giudizio della testatrice, la quale non disegnò altra persona da dover esser erede in tutti i suoi beni materni fuori di questa. Qualunque altra persona dunque, la quale sì fatta qualità non abbia, di esser cioè il più prossimo nella linea materna di Felicia, che come dimostrammo è la linea Bombace, non ha diritto di aspirare alla sua successione de' beni materni; ed altrimenti facendo opererebbe contro la volontà della defunta.

Ma si dice: Siccome il legittimo successore de'beni materni *intra districtum* è il *prossimiore ex parte matris*, così il legittimo successore negli stessi beni *extra districtum* è il *vicinior gradu* fra tutti i congiunti, e per conseguenza i Signori Figliola. E pure non è così. Felicia de Turri usando della facoltà che avea di disporre de'beni materni fuori del distretto, volle che a questi succedesse il successore legittimo della

sua

ſua linea materna. Colui dunque, che dee a Felicia ſuccedere nei beni materni, dee di neceſsità eſſere il più proſsimo in grado della ſua linea materna. A buon conto volle eſpreſſamente la teſtatrice, che la diſpoſizione dello Statuto ſi eſtendeſſe anche ſu i beni *extra diſtrictum*, de' quali potea liberamente diſporre. Di fatti preſcriſſe, che due foſſero i ſuoi eredi uno cioè ne' beni paterni, e l'altro ne' beni materni; e che quegli foſſe il legittimo ſucceſſore della linea paterna; queſti il legittimo ſucceſſore della linea materna. Tranne coſtoro altri ei non nomina nel ſuo teſtamento; Quindi ſe l'eredità, *eſt ſucceſſio in univerſum jus defuncti*, ritrovato una volta il legittimo ſucceſſore *della linea materna*, queſti *ex teſtamento* ſuccederà in tutti i beni materni della teſtatrice per eſpreſſa volontà di lei.

Siamo già al termine della preſente Scrittura. Se la Conſuetudine, il cui oggetto è che i beni ritornino alla famiglia, ed alla linea, donde eſsi uſcirono, preſcrive, che a' beni materni del defunto ſuccedano i più proſsimi della linea materna: ſe tanto ordinò col ſuo teſtamento la noſtra teſtatrice; chi mai potrà dubitare, che l'eredità, di cui ſi controverte, ſi appartenga

ga

ga a Floridalba Bombace, i cui diritti si rappresentano dal nostro Cliente nipote, ed erede di lei? Invano a costui si oppongono i Signori Figliola, perchè non essendo essi della linea materna della defunta sono e dalla legge, e dalla testatrice medesima esclusi. Gli argomenti, che da questi si propongono, come abbiam veduto, non sono di alcun momento; perchè contrarj al vero sentimento della legge, alla interpetrazione data a questa, dir possiamo francamente, da tutti gli Scrittori, alle decisioni de' nostri Tribunali, e finalmente alla dottrina ricevuta nelle cattedre, e nel foro. Ecco dunque perchè si spera, che gli illuminati, e savissimi Ministri, i quali la presente causa hanno a decidere, rendano al nostro Cliente quella giustizia, che per ogni buon diritto gli è dovuta.

Napoli 16. Agosto 1793.

Rocco Terracciani.
Francesco Migliorini.